



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° dicembre 2014  
(OR. en)

16154/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0264 (COD)**

---

---

EF 328  
ECOFIN 1111  
CONSOM 260  
CODEC 2379

**NOTA**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | presidenza   |
| Destinatario: | delegazioni  |
| Oggetto:      | Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE<br><i>- Compromesso della presidenza</i> |

---

Si trasmette per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto della Commissione elaborato a seguito della riunione del gruppo del 24 novembre.

**Proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>2</sup>,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>1</sup> GU C ... del ... , pag. ....

<sup>2</sup> GU C ... del ... , pag. ....

- (1) Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi nell'integrazione del mercato dei pagamenti al dettaglio nell'Unione, in particolare con l'adozione della normativa dell'Unione in materia di pagamenti, segnatamente della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>. La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> ha ulteriormente integrato il quadro giuridico per i servizi di pagamento fissando un limite specifico alla possibilità per i dettaglianti di applicare una maggiorazione ai propri clienti per l'uso di un dato mezzo di pagamento.
- (2) La direttiva 2007/64/CE è stata adottata nel dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione del dicembre 2005. Da allora, con la rapida crescita del numero di pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile e con la commercializzazione di nuovi tipi di servizi di pagamento il mercato dei pagamenti al dettaglio ha registrato considerevoli innovazioni tecniche.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

<sup>5</sup> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

<sup>7</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

- (3) Dal riesame del quadro giuridico dell'Unione sui servizi di pagamento e in particolare dall'analisi dell'impatto della direttiva 2007/64/CE e dalla consultazione sul Libro verde della Commissione "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile"<sup>8</sup> è emerso che gli sviluppi hanno dato origine a sfide importanti sotto il profilo regolamentare. Importanti settori del mercato dei pagamenti, in particolare i pagamenti tramite carta, internet e dispositivo mobile risultano ancora frammentati lungo le frontiere nazionali. Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non rientrano, interamente o in buona parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE. Inoltre, in alcuni casi l'ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare gli elementi da esso esclusi, come determinate attività connesse ai pagamenti, si è rivelato troppo ambiguo, troppo generico o semplicemente superato rispetto all'evoluzione del mercato. Questa situazione ha causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di protezione dei consumatori in alcuni settori. Nell'UE si è rivelato difficile diffondere e mettere a disposizione dei consumatori e dei dettaglianti servizi di pagamento digitali innovativi e di facile utilizzo con metodi di pagamento efficienti, comodi e sicuri.
- (4) Visto lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di un mercato unico integrato per i pagamenti elettronici è essenziale al fine di garantire che i consumatori, gli esercenti e le imprese possano trarre il massimo vantaggio dal mercato interno.
- (5) È opportuno elaborare nuove norme al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un'applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l'Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da favorire una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l'Unione. Ciò dovrebbe determinare una tendenza alla riduzione dei costi e delle tariffe a carico degli utenti di servizi di pagamento e tradursi in una maggiore scelta e trasparenza dei servizi di pagamento.
- (5 bis) Questo quadro giuridico non è destinato ad essere applicato senza restrizioni. L'applicazione dovrebbe limitarsi ai prestatori di servizi che prestano servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare in linea con la presente direttiva.

---

<sup>8</sup> COM(2011) 941 def.

- (6) Negli ultimi anni i rischi di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono aumentati a causa della maggiore complessità tecnica dei pagamenti elettronici, del continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati in tutto il mondo e dell'avvento di nuovi tipi di servizi di pagamento. Poiché la sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del relativo mercato, è opportuno che gli utenti di tali servizi godano di un'adeguata protezione contro questi rischi. I servizi di pagamento sono essenziali per il mantenimento di attività economiche e sociali cruciali. È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento stabiliscano un quadro per attenuare i rischi e mantenere procedure efficaci di gestione degli incidenti. Valutazioni aggiornate dei rischi connessi ai servizi di pagamento dovrebbero essere fornite alle autorità competenti annualmente o ad intervalli determinati dall'autorità competente. L'Autorità bancaria europea (EBA) sviluppa linee guida relative a queste misure di sicurezza e promuove la cooperazione con le autorità competenti, la Banca centrale europea (BCE) e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
- (7) È opportuno che i rischi di sicurezza inerenti alle operazioni di pagamento siano affrontati a livello di prestatori di servizi di pagamento. Le misure di sicurezza a carico dei prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere proporzionate ai relativi rischi di sicurezza. È opportuno mettere in atto un meccanismo di segnalazione periodica in modo da garantire che i prestatori di servizi di pagamento forniscano periodicamente alle autorità competenti una valutazione aggiornata dei rischi di sicurezza cui sono confrontati e delle misure che hanno adottato per contrastarli. Inoltre, affinché i danni ad altri prestatori di servizi di pagamento e ad altri sistemi di pagamento, tra cui disfunzioni sostanziali di un sistema di pagamento, nonché agli utenti siano ridotti al minimo, è essenziale che i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti all'obbligo di segnalare senza indugio i principali incidenti di sicurezza alle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. È previsto altresì un ruolo di coordinamento dell'EBA.

- (8) Il quadro regolamentare per i servizi di pagamento rivisto è integrato dal regolamento (UE) [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>. Tale regolamento introduce norme relative all'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali a tutte le operazioni tramite carta di credito e carta di debito ad uso dei consumatori e a tutti i pagamenti elettronici e tramite dispositivo mobile basati su tali operazioni e limita l'applicazione di determinate regole commerciali in materia di operazioni tramite carta. Detto regolamento mira ad accelerare ulteriormente la realizzazione di un efficace mercato integrato dei pagamenti basati su carta.
- (9) Al fine di evitare approcci divergenti nei vari Stati membri a danno dei consumatori, è opportuno che le disposizioni in materia di trasparenza e di requisiti informativi a carico dei prestatori di servizi di pagamento e in materia di diritti e obblighi inerenti alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento stabilite nella presente direttiva si applichino, ove possibile, anche alle operazioni in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario è situato nello Spazio economico europeo (in appresso "SEE") e l'altro prestatore di servizi di pagamento è situato al di fuori del SEE. Ove opportuno le suddette disposizioni dovrebbero essere estese alle operazioni in tutte le valute nazionali tra prestatori di servizi di pagamento situati all'interno del SEE.
- (10) La definizione dei servizi di pagamento dovrebbe essere neutra sotto il profilo tecnologico e consentire l'ulteriore sviluppo di nuovi tipi di servizi di pagamento, garantendo pari condizioni operative ai prestatori di servizi di pagamento esistenti e ai nuovi prestatori.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] del Parlamento europeo e del Consiglio, [data], relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (GU L x, pag. x).

- (11) L'esenzione delle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale per conto del pagatore o del beneficiario, prevista dalla direttiva 2007/64/CE, viene applicata con modalità molto diverse negli Stati membri. Alcuni Stati membri consentono di applicare l'esenzione alle piattaforme di commercio elettronico che agiscono come intermediari per conto dei singoli acquirenti e dei singoli venditori senza un reale margine nella negoziazione o conclusione della vendita o dell'acquisto di beni o servizi. Ciò va al di là dell'ambito di applicazione previsto per l'esenzione e può far aumentare i rischi per i consumatori, poiché tali prestatori non sono soggetti alle norme sulla protezione garantita dal quadro giuridico. Le diverse pratiche nell'applicazione producono inoltre un effetto distorsivo della concorrenza nel mercato dei pagamenti. Pertanto, per rispondere a queste preoccupazioni, deve essere chiaro che l'esenzione può anche applicarsi ad agenti che agiscono per conto sia del pagatore sia del beneficiario (ad esempio alcune piattaforme di commercio elettronico) solo se non entrano mai in possesso dei fondi dei clienti.
- (11 bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle attività di società che gestiscono il contante in transito (CIT - Cash-in-Transit companies) e alle società di gestione del contante (CMC - Cash Management Companies) allorché le attività in questione si limitano al trasporto fisico di banconote e monete.

- (12) Le informazioni provenienti dal mercato dimostrano che le attività di pagamento soggette all'esenzione relativa alle reti limitate spesso implicano volumi e valori di pagamento significativi e offrono ai consumatori centinaia o migliaia di prodotti e servizi diversi, il che non corrisponde alla finalità dell'esenzione relativa alle reti limitate prevista dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò si traduce in maggiori rischi e nella mancata protezione giuridica per gli utenti di servizi di pagamento, in particolare per i consumatori, nonché in chiari svantaggi per gli operatori dei mercati regolamentati. Per contribuire a limitare questi rischi è stato aggiunto il divieto di applicare più di una volta ad uno strumento specifico le stesse condizioni che consentono l'esenzione: inoltre è stato previsto il dovere di notifica allorché le attività esentate superano la soglia stabilita. Si dovrebbe considerare che uno strumento è utilizzato nell'ambito di tale esenzione se può essere utilizzato soltanto i) per l'acquisto di beni e di servizi in determinati negozi o catene di negozi qualora le entità coinvolte siano legate da un accordo commerciale che prevede l'uso di un singolo marchio grazie al quale risulta del tutto evidente al pubblico l'esistenza di un rapporto giuridicamente significativo tra l'"impresa madre" e i punti in cui gli strumenti di pagamento emessi sono accettati, e il suddetto marchio è utilizzato nei punti vendita e figura - ove possibile - sullo strumento di pagamento che può essere ivi utilizzato, o ii) per una gamma limitata di beni o di servizi, allorché l'ambito di utilizzo è effettivamente limitato a un numero chiuso di beni o servizi funzionalmente collegati indipendentemente dall'ubicazione geografica del punto vendita, o iii) se lo strumento è regolamentato da un'autorità pubblica nazionale o regionale per fini sociali o fiscali specifici allo scopo di acquistare beni o servizi specifici. Tali strumenti potrebbero includere le tessere clienti, le carte carburante, le tessere di membro, le tessere per i mezzi di trasporto pubblici, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che talvolta sono oggetto di disposizioni specifiche di diritto fiscale o del lavoro volte a promuovere l'uso di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione sociale. Quando tale strumento ad uso specifico si trasforma in uno strumento ad uso generale, è opportuno che l'esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva non sia più applicabile. Gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare acquisti presso i punti vendita di esercenti registrati, atteso che tali strumenti di norma sono concepiti per una rete di prestatori di servizi in continua crescita, non dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.



- (13) La direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione determinate operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione se l'operatore di rete non agisce solo quale intermediario per la fornitura di beni e servizi digitali attraverso il dispositivo in questione, ma conferisce anche un valore aggiunto a tali beni o servizi. In particolare, questa esenzione rende possibili la fatturazione con l'operatore (operator billing) o gli acquisti con addebito diretto sulla bolletta telefonica che, a partire dalle suonerie per telefoni cellulari e dai servizi SMS premium, contribuisce allo sviluppo di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita a basso costo di contenuti digitali e di servizi a tecnologia vocale. Questi servizi comprendono l'intrattenimento (chat, scaricamento di video, musica, giochi), l'informazione (meteo, notizie, aggiornamenti sportivi, borsa valori), la consultazione di elenchi, la partecipazione ad emissioni televisive e radiofoniche (votazioni, iscrizione a concorsi, feedback in tempo reale). Le informazioni provenienti dal mercato non confermano che questo metodo di pagamento, che i consumatori ritengono essere comodo per pagamenti di piccola entità, sia diventato un servizio generale di intermediazione di pagamento. Tuttavia, a causa dell'ambiguità nella formulazione dell'attuale esenzione, questa disposizione è stata applicata in maniera disomogenea nei diversi Stati membri. Ciò ha determinato mancanza di certezza giuridica per gli operatori e i consumatori e in alcuni casi ha consentito ai servizi di intermediazione di pagamento di richiedere l'ammissibilità all'esenzione dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE. È pertanto opportuno chiarire meglio la portata dell'esenzione che dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. È opportuno che l'esenzione si applichi solo ai servizi di pagamento offerti da fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica come ulteriori servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica (ossia l'attività principale dell'operatore interessato).

- (13 bis) È stata introdotta una nuova esenzione al fine di tenere conto degli sviluppi nei pagamenti in cui, in particolare, i clienti possono ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici, riducendo in tal modo i costi di produzione e distribuzione connessi con i canali tradizionali di emissione di biglietti cartacei e aumentando la convenienza per il cliente grazie a modi semplici e nuovi di acquisto dei biglietti.
- (13 ter) Per alleviare l'onere sulle entità che raccolgono donazioni a fini di beneficenza, è stata introdotta un'ulteriore esenzione applicabile alle operazioni di pagamento relative a donazioni a favore di organizzazioni caritative. Una soglia è stata fissata per limitare con chiarezza l'esenzione ai pagamenti con basso profilo di rischio. Inoltre, in conformità della legislazione nazionale, gli Stati membri avranno facoltà di limitare l'esenzione alle donazioni raccolte a favore di organizzazioni caritative registrate.
- (13 quater) Uno degli obiettivi principali dell'introduzione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) consisteva nel facilitare la creazione di stabilimenti di pagamento paneuropei e consentire la creazione di stabilimenti di incasso, centralizzando tutte le operazioni di un gruppo societario utilizzando le funzioni "per conto di". A questo riguardo è opportuno prevedere che le operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, siano esenti dall'applicazione della presente direttiva. L'esenzione comprende anche: i) le operazioni di pagamento disposte da un'impresa madre per conto delle sue filiazioni o da una filiazione per conto dell'impresa madre ovvero per conto di altre filiazioni della stessa impresa madre, purché tali operazioni di pagamento ("pagamenti per conto di") siano eseguite da un prestatore di servizi di pagamento (PSP); ii) i servizi di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti prestati da un'impresa madre per conto delle sue filiazioni o da una filiazione per conto dell'impresa madre ovvero per conto di altre filiazioni della stessa impresa madre.

- (14) Analogamente, la direttiva 2007/64/CE esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di pagamento offerti da gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) indipendenti dalle banche o da altri prestatori di servizi di pagamento. La disposizione ha stimolato la crescita di servizi ATM indipendenti in molti Stati membri, soprattutto nelle zone meno popolate. Tuttavia, escludere questa parte in rapida crescita del mercato degli ATM dall'ambito di applicazione della direttiva consente pratiche che potrebbero incidere sulla chiarezza circa le commissioni sui prelievi, ingenerando spesso confusione nei consumatori e, in situazioni transfrontaliere, casi di doppio addebito (da parte del PSP di radicamento del conto e del gestore di ATM) per lo stesso prelievo. In ogni caso le commissioni applicate dagli operatori ATM non dovrebbero pregiudicare il regolamento (CE) n. 924/2009. Di conseguenza, al fine di mantenere la prestazione di servizi ATM assicurando nel contempo la chiarezza circa le commissioni sui prelievi, è opportuno mantenere da un lato l'esenzione e, dall'altro, imporre agli operatori ATM di osservare specifiche disposizioni sulla trasparenza.
- (15) I prestatori di servizi che intendono beneficiare di un'esenzione di cui alla direttiva 2007/64/CE spesso non consultano le autorità per verificare se le loro attività rientrano o meno nell'ambito di applicazione della direttiva e si basano esclusivamente sulle proprie valutazioni. Ne è conseguita un'applicazione di talune esenzioni molto diversa a seconda dello Stato membro. Alcune di queste esenzioni potrebbero inoltre essere state utilizzate dai prestatori di servizi di pagamento per ridefinire i modelli commerciali in modo da escludere dall'ambito di applicazione della direttiva le attività di pagamento offerte. Ciò può aumentare i rischi per gli utenti di servizi di pagamento e creare condizioni disomogenee per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato interno. I prestatori di servizi dovrebbero pertanto essere tenuti a notificare determinate attività alle autorità competenti affinché queste possano valutare se sono soddisfatti i requisiti delle pertinenti disposizioni e al fine di garantire un'interpretazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno. In particolare per tutte le esenzioni basate sul rispetto di una soglia è prevista una procedura di notifica al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti specifici. Per aumentare la trasparenza le autorità competenti e l'EBA mettono a disposizione del pubblico i servizi notificati.

- (16) Inoltre è importante introdurre l'obbligo a carico dei potenziali prestatori di servizi di pagamento di notificare alle autorità competenti le attività da essi offerte nel quadro di una rete limitata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, lettera k), punti i) e ii) se il valore delle operazioni di pagamento è superiore a una determinata soglia. Le autorità competenti valutano se le attività notificate rientrano effettivamente nell'articolo 3, lettera k), punto i) o ii) e ne informano l'EBA di conseguenza.
- (16 bis) In generale si noti che le operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva possono essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile; gli Stati membri possono pertanto adottare, a livello nazionale, misure ulteriori o complementari purché queste non siano in contraddizione con gli obiettivi della direttiva stessa o non ne impediscano il conseguimento.
- (17) Le nuove norme dovrebbero seguire l'approccio adottato nella direttiva 2007/64/CE applicandosi a tutti i tipi di servizi di pagamento elettronici. Pertanto non è ancora opportuno che le nuove norme si applichino ai servizi nell'ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario.

(18) Successivamente all'adozione della direttiva 2007/64/CE si sono diffusi nuovi tipi di servizi di pagamento, in particolare nel settore dei pagamenti tramite internet. In particolare si sono evoluti i servizi di ordine di pagamento nel settore del commercio elettronico. Tali servizi svolgono un ruolo nei pagamenti in questo settore mediante un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking della banca del pagatore per disporre pagamenti tramite internet sulla base di bonifici. Il prestatore di servizi di ordine di pagamento non detiene, in alcuna fase della catena di pagamento, i fondi dell'utente. Questi servizi consentono al prestatore di servizi di ordine di pagamento di assicurare al beneficiario che i fondi necessari per una determinata operazione di pagamento sono disponibili sul conto e che il pagamento è stato disposto. L'obiettivo è incentivare il beneficiario a consegnare i beni o a prestare il servizio senza indebiti ritardi. Questi servizi offrono una soluzione a basso costo per gli esercenti e i consumatori e consentono a questi ultimi di fare acquisti on-line anche senza carte di pagamento. Le credenziali di sicurezza personalizzate, usate per l'autenticazione sicura del consumatore sia direttamente dall'utente del servizio di pagamento o dal prestatore di servizi di ordine di pagamento, sono in genere quelle rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I prestatori di servizi di ordine di pagamento non stabiliscono necessariamente una relazione contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I servizi di ordine di pagamento non sono attualmente soggetti alla direttiva 2007/64/CE e non sono necessariamente soggetti alla vigilanza di un'autorità competente né agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2007/64/CE. Ciò solleva una serie di questioni giuridiche, ad esempio sul piano della tutela dei consumatori, della sicurezza e della responsabilità nonché della concorrenza e delle questioni legate alla protezione dei dati. È quindi opportuno che le nuove disposizioni affrontino questi aspetti. Queste disposizioni si prefiggono di garantire continuità nel mercato, consentendo ai prestatori di servizi nuovi ed esistenti di offrire i propri servizi in un quadro regolamentare chiaro e armonizzato. Fino a che le disposizioni non siano applicate e fatta salva l'esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni di pagamento e la tutela del consumatore dal rischio comprovabile di frode, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire la concorrenza leale del mercato evitando discriminazioni ingiustificate a danno degli operatori esistenti.

- (18 bis) Inoltre gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno portato anche alla nascita di una serie di servizi accessori, ad esempio servizi di informazione sui conti. Tali servizi forniscono all'utente di servizi di pagamento informazioni on-line aggregate su uno o più conti di pagamento, detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento, a cui si ha accesso mediante interfacce on-line del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, consentendo all'utente di servizi di pagamento di disporre immediatamente di un quadro generale della sua situazione finanziaria in un determinato momento. Tali servizi dovrebbero essere trattati anche nella presente direttiva al fine di garantire ai consumatori una protezione adeguata relativamente ai loro pagamenti e dati contabili nonché la certezza del diritto quanto al loro status.
- (19) Le rimesse di denaro sono un servizio di pagamento semplice generalmente basato su contante consegnato da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l'importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, esercenti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. È opportuno che questi servizi di pagamento delle fatture siano trattati alla stregua di una rimessa di denaro, a meno che le autorità competenti non ritengano che l'attività rientri in un altro servizio di pagamento o benefici dell'esclusione dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, lettera b).
- (19 bis) L'assenza di definizione del servizio di convenzionamento nella direttiva 2007/64/CE ha dato origine a tentativi di distinguere vari tipi di modelli di convenzionamento per sottrarsi alla regolamentazione, con la conseguenza di una minore protezione degli esercenti. È pertanto introdotta una definizione neutra di convenzionamento delle operazioni di pagamento, in cui rientrano non solo i modelli di convenzionamento tradizionali strutturati attorno all'uso delle carte di pagamento, ma anche modelli commerciali diversi, compresi quelli che comportano più di un convenzionatore. Si dovrebbe in tal modo assicurare che gli esercenti godano delle medesime protezioni indipendentemente dallo strumento usato per effettuare il pagamento allorché l'attività è identica al convenzionamento delle operazioni tramite carta. I servizi tecnici offerti ai prestatori di servizi di pagamento, quali il semplice trattamento e la semplice registrazione di dati o gestione di terminali, non costituiscono un convenzionamento. Inoltre dovrebbe essere chiaro che alcuni modelli di convenzionamento non prevedono l'effettivo trasferimento di fondi al beneficiario da parte del convenzionatore, poiché altre forme di regolamento possono essere concordate dalle parti.

- (20) È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione, ossia gli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono essere utilizzati per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali fissati dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, gli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che può essere utilizzata per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2009/110/CE, gli istituti di pagamento e gli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale.
- (21) È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme relative all'esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita dalla direttiva 2009/110/CE. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe regolamentare l'emissione di moneta elettronica né modificare la regolamentazione prudenziale degli istituti di moneta elettronica di cui alla stessa direttiva. Pertanto agli istituti di pagamento non dovrebbe essere consentito emettere moneta elettronica.
- (22) La direttiva 2007/64/CE ha istituito un regime prudenziale introducendo un'autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all'emissione di moneta elettronica. A tal fine la direttiva 2007/64/CE ha introdotto una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito "istituti di pagamento", prevedendo l'autorizzazione di persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta l'Unione.

---

<sup>10</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (23) Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell'autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento sono rimaste sostanzialmente invariate. Come nella direttiva 2007/64/CE, le condizioni includono requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. A tale riguardo è necessario un solido regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire l'applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che i requisiti per gli istituti di pagamento riflettano il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano pertanto rischi più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento dovrebbe essere vietato raccogliere depositi da utenti, mentre dovrebbe essere loro consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Le norme prudenziali richieste, compreso il capitale iniziale, dovrebbero essere adeguate al rischio correlato ai rispettivi servizi di pagamento prestati dall'istituto di pagamento.
- (23 bis) La presente direttiva si prefigge altresì di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori nell'uso dei servizi di pagamento in tutta l'Unione. Poiché gli abusi del diritto di stabilimento possono compromettere questo livello elevato di protezione dei consumatori, occorre imporre che sussista un collegamento tra le attività connesse a servizi di pagamento di un istituto di pagamento e lo Stato membro della relativa sede legale. Tale collegamento consentirebbe altresì alle autorità competenti di esercitare con efficacia i loro compiti di vigilanza.



- (24) È opportuno prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall'istituto di pagamento. I requisiti in materia di tutela sono necessari quando un istituto di pagamento è in possesso dei fondi dei clienti. Nella situazione specifica in cui lo stesso istituto di pagamento esegue un'operazione di pagamento sia per il pagatore che per il beneficiario e una linea di credito è fornita al pagatore, potrebbe essere opportuno tutelare i fondi a favore del beneficiario una volta che questi rappresentano il credito del beneficiario nei confronti dell'istituto di pagamento. È inoltre opportuno che gli istituti di pagamento siano soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.
- (25) È opportuno che la presente direttiva non modifichi gli obblighi degli istituti di pagamento in materia di documenti contabili e di revisione dei conti annuali e consolidati. Gli istituti di pagamento dovrebbero redigere i conti annuali e consolidati in conformità della direttiva 78/660/CEE del Consiglio<sup>11</sup> nonché, se del caso, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio<sup>12</sup> e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio<sup>13</sup>. È opportuno che i conti annuali e i conti consolidati formino oggetto di revisione, a meno che l'istituto di pagamento non sia esentato da tale obbligo in virtù della direttiva 78/660/CEE e, se del caso, delle direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE.
- (27) È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento, quanto prestano uno o più dei servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, detengano sempre conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento. Per poter prestare servizi di pagamento è indispensabile che i relativi prestatori abbiano accesso ai conti detenuti presso gli enti creditizi. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tale accesso sia fornito in modo proporzionato all'obiettivo legittimo che intende servire.

---

<sup>11</sup> Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

<sup>12</sup> Direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

<sup>13</sup> Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

- (28) È opportuno che la presente direttiva disciplini la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di un credito a breve termine concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base rotativa (revolving), è opportuno che gli istituti di pagamento siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. È opportuno che tali regole lascino impregiudicata la direttiva del Consiglio 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>, nonché altre pertinenti normative dell'Unione o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.
- (29) Nel complesso, la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per il rilascio delle autorizzazioni agli istituti di pagamento, per i controlli e per le decisioni in merito alla revoca di tali autorizzazioni ha dato prova di funzionare adeguatamente. È tuttavia opportuno che la cooperazione tra le autorità competenti venga rafforzata, sia in termini di informazioni scambiate, sia di un'applicazione e interpretazione uniformi della direttiva, nei casi in cui l'istituto di pagamento autorizzato intenda prestare servizi di pagamento anche in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d'origine, in virtù del diritto di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, anche tramite internet ("passaporto"). L'EBA dovrebbe assistere le autorità competenti per la composizione delle controversie tra queste nel contesto della cooperazione transfrontaliera. È inoltre opportuno incaricare l'EBA di elaborare una serie di progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di dati.

---

<sup>14</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

- (30) Per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o registrati presso di esse, compresi gli agenti, e per assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori nell'Unione, è opportuno garantire l'accesso agevole del pubblico all'elenco delle entità autorizzate a prestare tali servizi, ivi comprese le persone fisiche o giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 27. L'EBA dovrebbe pertanto pubblicare sul suo sito web, aggiornandolo periodicamente, l'elenco di nomi delle entità autorizzate a prestare servizi di pagamento, ivi comprese le persone fisiche o giuridiche che beneficiano della deroga di cui all'articolo 27. Tali misure dovrebbero altresì contribuire a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti.
- (31) È opportuno aumentare la disponibilità di informazioni precise e aggiornate imponendo agli istituti di pagamento di comunicare senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualsiasi modifica che incida sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite in relazione all'autorizzazione, compresi ulteriori agenti, o entità cui vengono esternalizzate attività. È inoltre opportuno che le autorità competenti verifichino, in caso di dubbio, che le informazioni pervenute siano esatte.
- (31 bis) Gli Stati membri possono decidere di richiedere che gli istituti di pagamento operanti nel loro territorio ai sensi del diritto di stabilimento e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio, al fine di facilitare la vigilanza sulle reti di agenti e l'osservanza dei titoli III e IV della presente direttiva. L'EBA appronterà progetti di norme di regolamentazione per fissare i criteri in base ai quali determinare l'opportunità di nominare un punto di contatto centrale e le relative funzioni.

- (32) Sebbene la presente direttiva definisca i poteri minimi che dovrebbero essere attribuiti alle autorità competenti nell'ambito della vigilanza concernente l'osservanza delle disposizioni da parte degli istituti di pagamento, è necessario che tali poteri siano esercitati nel rispetto dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata. Per i casi in cui l'esercizio di tali poteri potrebbe implicare importanti interferenze con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle comunicazioni, è opportuno che gli Stati membri mettano in atto misure di salvaguardia adeguate ed efficaci contro eventuali abusi o arbitrarietà, ad esempio e se del caso, tramite autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato.
- (33) È importante garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento siano soggetti a determinati obblighi minimi di natura giuridica e regolamentare. Pertanto è auspicabile richiedere la registrazione dell'identità e della sede operativa di tutti i prestatori di servizi di pagamento, anche di persone che non sono in grado di soddisfare tutte le condizioni per l'autorizzazione come istituti di pagamento.

Questo approccio è conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro, che prevede un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni previste nella raccomandazione possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine è opportuno che gli Stati membri inseriscano tali persone nel registro degli istituti di pagamento senza applicare loro tutte o alcune condizioni richieste per l'autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di deroga sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al valore delle operazioni di pagamento. È opportuno che gli istituti di pagamento beneficiari di una deroga non abbiano il diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e che non esercitino indirettamente tali diritti in quanto membri di un sistema di pagamento.

- (33 bis) Considerate la natura specifica dell'attività svolta e i rischi legati alla prestazione di servizi di informazione sui conti, è opportuno prevedere un regime prudenziale specifico per i prestatori di servizi di informazione sui conti; questi ultimi saranno autorizzati a prestare servizi su base transfrontaliera beneficiando delle norme di "passaporto".

- (34) Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. È tuttavia opportuno che tale accesso sia soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l'integrità e la stabilità di tali sistemi. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento dovrebbe fornire al sistema stesso la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i circuiti di carte a quattro parti nonché importanti sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione delle condizioni dell'autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso ai sistemi di pagamento.
- (35) È opportuno prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati, in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano di una deroga a norma della presente direttiva nonché di una deroga a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE in considerazione delle differenze nei rispettivi quadri prudenziali. In ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze nei costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. È opportuno che rimangano impregiudicati sia il diritto degli Stati membri di limitare l'accesso a sistemi di importanza sistemica a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>, sia le competenze della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in materia di accesso ai sistemi di pagamento.

---

<sup>15</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

- (35 bis) La presente direttiva non pregiudica l'ambito di applicazione della direttiva 98/26/CE; tuttavia, per assicurare la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento la presente direttiva dovrebbe disporre che, qualora il partecipante a un sistema di pagamento designato ai sensi della direttiva 98/26/CE presti servizi in relazione a tale sistema a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato, l'accesso a tali servizi da parte dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati - allorché richiesto - venga deciso senza discriminazioni. I prestatori di servizi di pagamento a cui viene concesso l'accesso non dovrebbero tuttavia essere considerati partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE e non dovrebbero pertanto beneficiare della protezione ai sensi della stessa.
- (36) Le disposizioni relative all'accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi creati e gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento. Questi sistemi di pagamento chiusi possono funzionare sia in concorrenza diretta con i sistemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta adeguatamente dai sistemi di pagamento. Includono di norma i circuiti a tre parti, quali i circuiti di carte a tre parti, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione o i servizi di rimessa di denaro, nei quali il gestore del circuito è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, nonché i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di pagamento possono fare ai sistemi di pagamento ordinari, in linea di massima sarebbe inopportuno garantire a terzi l'accesso a tali sistemi di pagamento proprietari chiusi. Cionondimeno, tali sistemi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme di concorrenza dell'UE e nazionali, che possono richiedere che sia concesso l'accesso a detti circuiti al fine di mantenere un'effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.
- (37) [...]
- (38) [...]

- (39) È opportuno che la presente direttiva non si applichi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Essa inoltre non dovrebbe applicarsi alle operazioni di pagamento basate su assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone pratiche in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.
- (40) Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di stabilire diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire che le microimprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>16</sup>, debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso è opportuno che alcune disposizioni di base della presente direttiva siano sempre applicabili a prescindere dallo status dell'utente.
- (41) La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa ed essere in grado di scegliere liberamente in tutta l'Unione, tutti gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, è opportuno che la presente direttiva fissi i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti di servizi di pagamento per quanto riguarda il contratto di servizi di pagamento e le operazioni di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

---

<sup>16</sup> Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- (42) È opportuno che i consumatori siano protetti contro le pratiche sleali e ingannevoli, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>, con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> e con la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>. Le ulteriori disposizioni di queste direttive sono ancora applicabili. Tuttavia, è opportuno in particolare chiarire la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione precontrattuale.
- (43) Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un formato standard. Tuttavia è opportuno che i requisiti di informazione riguardanti le operazioni di pagamento singole siano diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.
- (44) In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle operazioni di pagamento singole. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto, è opportuno che i requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro siano abbastanza ampi e che le informazioni siano sempre fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, quali gli estratti conto stampati dagli sportelli automatici, i CD-ROM, i DVD e i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica, nonché i siti internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo adeguato ai fini informativi e consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Tuttavia, è opportuno che il modo in cui sono fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento eseguite possa essere deciso nell'ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento, come ad esempio che nel servizio di internet banking tutte le informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili on-line.

---

<sup>17</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

<sup>18</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).



- (45) Nelle singole operazioni di pagamento dovrebbero essere sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l'ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o renderle facilmente accessibili in altro modo, ad esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (ad esempio l'indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.
- (46) È opportuno che la presente direttiva confermi il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Il consumatore dovrebbe inoltre poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale, in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. È opportuno che tali disposizioni rispettino la direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di permettere l'imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

- (47) È opportuno che il modo in cui l'informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento tenga conto delle esigenze di quest'ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l'accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La direttiva dovrebbe distinguere così tra due modi in cui il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni: o l'informazione è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte dell'utente, o l'informazione è messa a disposizione dell'utente tenendo conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In quest'ultimo caso è opportuno che l'utente di servizi di pagamento prenda un'iniziativa attiva per ottenere le informazioni, ad esempio chiedendole espressamente al prestatore, accedendo alla casella di posta elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento provveda affinché l'accesso all'informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l'utente.
- (48) Inoltre è opportuno che il consumatore riceva senza spese aggiuntive le informazioni di base sulle operazioni di pagamento eseguite. In caso di un'operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. In modo analogo è opportuno che le successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell'ambito di un contratto quadro siano date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, le parti dovrebbero poter concordare l'addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine di tenere conto delle diverse pratiche nazionali, è opportuno consentire agli Stati membri di stabilire che l'estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito gratuitamente.

- (49) Per agevolare la mobilità dei clienti, è opportuno che i consumatori abbiano il diritto di rescindere un contratto quadro dopo un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori il termine di preavviso non dovrebbe essere superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbe essere inferiore a due mesi. È opportuno che la presente direttiva faccia salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di rescindere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio la normativa in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.
- (49 bis) Al fine di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre restrizioni o divieti relativamente a modifiche unilaterali delle condizioni di un contratto quadro, ad esempio nel caso in cui la modifica non sia giustificata.
- (50) È opportuno che gli strumenti di pagamento di importo ridotto siano un'alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non siano oggetto di requisiti eccessivi. È pertanto opportuno limitare all'essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione, tenendo conto anche delle capacità tecniche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto.

Nonostante il sistema semplificato, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati, considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti di pagamento prepagati.

(51) È necessario stabilire i criteri in base ai quali i prestatori di servizi di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti sono autorizzati ad accedere alle informazioni sul conto dell'utente di servizi di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento e a utilizzare tali informazioni. In particolare è opportuno che, da un lato, i prestatori di servizi di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti e, dall'altro, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento soddisfino i necessari requisiti in materia di protezione dei dati e di sicurezza stabiliti o citati nella presente direttiva o indicati nei progetti di norme tecniche di regolamentazione dell'EBA. Queste norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere compatibili con le diverse soluzioni tecnologiche disponibili e, in ogni caso, assicurare che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto sia al corrente del fatto che sarà contattato dal prestatore di servizi di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti e non dal cliente stesso. In questo contesto l'EBA definisce, tra l'altro, le caratteristiche del protocollo standardizzato o dell'interfaccia assicurando che i prestatori di servizi di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti comunichino - in maniera sicura - con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e con i clienti coinvolti; il protocollo standardizzato o l'interfaccia dovrebbe essere altresì usato per trasmettere i codici di autenticazione, i quali dimostrano che il pagatore ha dato al prestatore di servizi di ordine di pagamento o al prestatore di servizi di informazione sui conti il consenso per accedere al conto di pagamento del pagatore stesso, nonché riguardo alla corretta informazione in merito alla portata dell'accesso.

(51 bis) La sicurezza dei pagamenti tramite internet è fondamentale per garantire la protezione degli utenti e lo sviluppo di un contesto sano per il commercio elettronico. Tutti i servizi di pagamento offerti via internet o altri canali a distanza sono prestati in maniera sicura, adottando tecnologie in grado di garantire un'autenticazione sicura dell'utente e di ridurre al massimo il rischio di frode. Non si ravvisa la necessità di garantire lo stesso livello di protezione per le operazioni di pagamento disposte o eseguite con modalità diverse rispetto all'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, ad esempio operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici. Una crescita solida dei pagamenti tramite internet e dispositivi mobili è accompagnata da un potenziamento generalizzato delle misure di sicurezza, tra cui l'autenticazione delle operazioni attraverso codici dinamici, affinché l'utente sia in ogni momento al corrente dell'importo e del beneficiario dell'operazione che sta autorizzando.

L'uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi di phishing e altre attività fraudolente. A questo riguardo l'utente fa affidamento sull'adozione di misure che tutelano la riservatezza e l'integrità delle sue credenziali di sicurezza personalizzate. Queste misure comprendono di norma sistemi di cifratura basati su dispositivi personali del pagatore - tra cui lettori di carte o telefoni cellulari - o forniti al pagatore dal relativo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mediante canali diversi (ad esempio SMS o messaggi di posta elettronica). I sistemi di cifratura possono dar luogo a codici di autenticazione quali password monouso in grado di potenziare la sicurezza delle operazioni di pagamento; l'uso di tali codici di autenticazione da parte degli utenti dei servizi di pagamento è considerato compatibile con i relativi obblighi in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate, anche quando sono coinvolti prestatori di servizi di ordine di pagamento o prestatori di servizi di informazione sui conti.

- (52) In caso di servizi di ordine di pagamento, diritti e obblighi degli utenti dei servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti dovrebbero essere opportunamente adattati. In particolare, è opportuno che una ripartizione delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore dei servizi di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il loro controllo.
- (53) Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto, l'utente di servizi di pagamento dovrebbe informare quanto prima il prestatore di servizi di pagamento in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se il termine per la notifica è rispettato dall'utente, è opportuno che questi si possa rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.
- (54) Nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate è opportuno che al pagatore venga immediatamente rimborsato l'importo della rispettiva operazione. Al fine di tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell'accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito del rispettivo importo. Al fine di incentivare l'utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al relativo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. In tale contesto un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire una protezione armonizzata e di livello elevato degli utenti all'interno dell'Unione. Inoltre, una volta che l'utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

(55) Per valutare eventuali negligenze da parte dell'utente di servizi di pagamento, è opportuno prendere in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, dovrebbero essere considerate nulle e prive di effetti.

Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è disponibile nel punto vendita, come nel caso dei pagamenti on-line via internet, è opportuno che il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati.

(56) È opportuno prevedere disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Al fine di garantire un livello elevato di protezione del consumatore il pagatore dovrebbe avere sempre il diritto di chiedere il rimborso al suo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche qualora un prestatore di servizi di ordine di pagamento sia coinvolto nell'operazione di pagamento. Ciò non pregiudica la ripartizione delle responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento che non sono consumatori, in quanto tali utenti sono normalmente in una posizione migliore per valutare il rischio di frode e adottare contromisure.

(56 bis) La presente direttiva dovrebbe prefiggersi di aumentare la protezione del consumatore in caso di operazioni di pagamento tramite carta in cui l'esatto importo dell'operazione non è noto al momento dell'acquisto allorché il pagatore consente all'esecuzione dell'operazione di pagamento, ad esempio nelle stazioni di rifornimento automatiche, nei contratti di noleggio auto o nelle prenotazioni alberghiere. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato l'importo esatto dei fondi; questi saranno sbloccati immediatamente dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

- (57) È opportuno che la presente direttiva stabilisca norme per il rimborso a tutela del consumatore quando l'importo dell'operazione di pagamento eseguita è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. Queste norme non pregiudicano le procedure di riscossione delle imposte delle pubbliche amministrazioni. Al fine di prevenire un danno finanziario per il pagatore, è necessario garantire che la data valuta dell'accredito di qualsiasi rimborso non sia successiva alla data di addebito del relativo importo. Nel caso di addebiti diretti è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento possano stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti e, ad esempio, rimborsare qualsiasi operazione di pagamento controversa. Nei casi in cui l'utente presenti una richiesta di rimborso di un'operazione di pagamento, è opportuno che il diritto di rimborso non influisca né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell'utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.
- (58) Per la pianificazione finanziaria e l'adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, i consumatori e le imprese devono avere la certezza circa il tempo necessario per eseguire l'ordine di pagamento. Pertanto, è opportuno che la presente direttiva preveda il momento in cui diritti e obblighi diventano effettivi, ossia quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l'ordine di pagamento, anche quando abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento, nonostante un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e trasmissione dell'ordine di pagamento, ad esempio controlli di sicurezza e della disponibilità dei fondi, informazioni sull'uso del PIN (il codice di identificazione personale), rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, è opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l'ordine di pagamento da addebitare sul conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un beneficiario trasmette al prestatore di servizi ordini di pagamento per la riscossione, ad esempio di un pagamento tramite carta o di addebiti diretti, o in cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione (mediante un credito contingente sul conto) non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. È opportuno che gli utenti possano fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento rifiuti l'ordine di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati all'utente dei servizi di pagamento quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione e nazionale.



- (59) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento, e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell'ordine di pagamento, il momento può variare per accordo tra le parti. È opportuno che la revoca in questo contesto sia applicabile solo al rapporto tra utente di servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l'irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
- (60) È opportuno che tale irrevocabilità non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, è opportuno che le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell'ordine di pagamento siano risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.
- (61) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dei pagamenti e per la certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all'esecuzione delle operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall'importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il prestatore di servizi di pagamento in base al quale quest'ultimo possa dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario di verificare che l'importo dovuto sia stato correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull'operazione di pagamento riportino non solo l'importo totale dei fondi trasferiti ma anche l'importo di eventuali spese.

- (62) Per quanto riguarda le spese, l'esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. È pertanto opportuno prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. L'importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto è opportuno che le disposizioni della presente direttiva non influiscano sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l'accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario (esercente) le spese di utilizzo del servizio di pagamento, da cui consegue che non vengono imposte spese al pagatore. L'addebito di spese da parte dei sistemi di pagamento può assumere la forma di una commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull'importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulla determinazione dei prezzi tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.
- (63) Diverse pratiche nazionali in materia di applicazione di spese per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (di seguito "maggiorazioni") hanno portato a un'estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell'Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. Gli esercenti situati negli Stati membri in cui è consentito applicare maggiorazioni offrono prodotti e servizi negli Stati membri in cui ciò è vietato, addebitando comunque tali maggiorazioni ai consumatori. Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è pienamente motivata dal fatto che il regolamento (UE) n. xxx/yyyy stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie per pagamenti basati su carta. Poiché le commissioni interbancarie rappresentano l'elemento principale che contribuisce alla dispendiosità di buona parte dei pagamenti tramite e poiché le maggiorazioni in pratica sono limitate ai pagamenti basati su carta, è opportuno che le norme sulle commissioni interbancarie siano accompagnate da una revisione delle norme sulle maggiorazioni. Al fine di promuovere la trasparenza dei costi e l'uso degli strumenti di pagamento più efficienti, è opportuno che gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento non impediscano al beneficiario di addebitare spese al pagatore per l'utilizzo di uno strumento di pagamento specifico, tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2011/83/UE. Tuttavia, è opportuno che il diritto del beneficiario di chiedere una maggiorazione si applichi soltanto agli strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie non sono regolamentate. Ciò dovrebbe fungere da meccanismo di orientamento verso l'uso dei mezzi di pagamento meno costosi.

- (64) Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore e denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un tempo di esecuzione più lungo, è opportuno che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, detti periodi dovrebbero poter essere prorogati di un'ulteriore giornata operativa, in modo da consentire la continuità della prestazione dei servizi di pagamento per i consumatori usi ai soli documenti cartacei. In caso di ricorso a un sistema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l'ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, è opportuno che gli Stati membri possano mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.
- (65) È opportuno che le disposizioni relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione costituiscano la buona pratica nei casi in cui uno dei prestatori di servizi non sia situato nell'Unione.
- (66) È essenziale che gli utenti di servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, è opportuno che non sia ammesso l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare non dovrebbe essere consentito l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente.

- (67) Il funzionamento corretto ed efficiente del sistema di pagamento dipende dal fatto che l'utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. Di norma il prestatore di servizi di pagamento è in grado di valutare i rischi inerenti all'operazione di pagamento. È il prestatore di servizi di pagamento che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all'esecuzione di un'operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell'utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso (poco probabile) in cui non sia appurato (*non liquet*) se l'importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o no, è opportuno che il corrispondente onere della prova incomba al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l'istituzione intermediaria, solitamente un organismo "neutrale" quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l'importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente, archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario. Quando l'importo del pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, è opportuno che il beneficiario disponga immediatamente di un credito nei confronti del prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul conto.
- (68) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l'importo integrale dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l'importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l'operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della normativa nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, è opportuno che il pagatore o il beneficiario non si debba fare carico dei costi relativi ai pagamenti non corretti. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento equivalga sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta.

- (69) La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l'utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i responsabili del trattamento, abbiano contratti in cui siano convenuti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di questi contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un'operazione di pagamento, è necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità. È opportuno che ulteriori diritti e dettagli concernenti l'oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell'intermediario a seguito di un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto siano lasciati all'autonomia contrattuale.
- (70) È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D'altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nell'Unione, è opportuno che non sia consentito agli Stati membri d'imporre l'uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico, di rifiutare l'ordine di pagamento ed informarne il pagatore. È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all'esecuzione corretta dell'operazione di pagamento conformemente all'ordine di pagamento dell'utente di servizi di pagamento. Qualora i fondi di un'operazione di pagamento arrivino al destinatario sbagliato, a causa di un identificativo unico inesatto fornito dal pagatore, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non sono responsabili; sono tuttavia obbligati a cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, anche comunicando le informazioni pertinenti. Queste informazioni possono comprendere l'identità e l'indirizzo del beneficiario.

- (71) Per agevolare l'effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno prevedere un trattamento ed uno scambio efficace di dati da parte e tra i sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento, i quali dovrebbero avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>, le norme nazionali che danno attuazione alla direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup> si applicano al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.
- (72) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. La presente direttiva deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.
- (73) È necessario assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. È pertanto opportuno stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, ove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Al fine di garantire l'effettivo rispetto della presente direttiva, è opportuno che gli Stati membri designino le autorità competenti che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> e che agiscono in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Per motivi di trasparenza, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quali autorità sono state designate, con una descrizione chiara dei compiti conferiti a norma della presente direttiva.

---

<sup>20</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>22</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- (73 bis) Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurare che siano dotate di poteri di indagine e di applicazione, nonché di risorse adeguate necessarie all'adempimento delle loro funzioni. Le autorità competenti potrebbero, per taluni aspetti della presente direttiva, adire i tribunali competenti per ottenere una pronuncia giurisdizionale, eventualmente anche interponendo appello. Ciò potrebbe consentire agli Stati membri di demandare l'applicazione di queste disposizioni ai suddetti organi e tribunali, soprattutto nei casi in cui le disposizioni della presente direttiva siano recepite nel diritto civile. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di designare autorità competenti diverse per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. Per alcune disposizioni, ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare autorità competenti a far rispettare la protezione dei consumatori o dei dati, mentre per altre potrebbero decidere di designare autorità di vigilanza prudenziale. La scelta di designare autorità competenti diverse non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di vigilanza e di cooperazione continue tra le autorità competenti quali previsti dalla presente direttiva.
- (74) Fatto salvo il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino una composizione extragiudiziale facilmente accessibile ed efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>23</sup> prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non può essere compromessa da nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile. Per quanto riguarda la creazione di un'efficiente ed efficace procedura di risoluzione delle controversie, gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un'efficace procedura di esame dei reclami dei consumatori che possa essere intrapresa dai consumatori prima che la controversia venga deferita a qualsiasi istanza per la risoluzione giudiziale o extragiudiziale. È opportuno che la procedura preveda termini brevi e chiaramente definiti entro i quali il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rispondere ad un reclamo.

---

<sup>23</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

- (75) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano se le autorità competenti designate per rilasciare l'autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale.
- (76) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione.
- (77) È opportuno che la presente direttiva si applichi fatte salve le disposizioni relative al trattamento IVA dei servizi di pagamento nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio<sup>24</sup>.
- (77 bis) Se la presente direttiva fa riferimento ad importi in euro, questi sono da intendersi equivalenti agli importi in valuta nazionale quali determinati da ciascuno Stato membro non appartenente alla zona euro.
- (78) Nell'interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie che consentano alle persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale che recepiva la direttiva 2007/64/CE prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.
- (79) È opportuno che il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia delegato alla Commissione per quanto riguarda l'adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE laddove tale raccomandazione è modificata e per quanto riguarda l'aggiornamento, in caso di inflazione, dell'importo medio delle operazioni di pagamento eseguite dal prestatore di servizi di pagamento utilizzato come soglia per gli Stati membri che applicano la possibilità di derogare agli obblighi in materia di autorizzazione o a parte di essi per i piccoli istituti di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

---

<sup>24</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



- (80) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'EBA, alla quale è opportuno attribuire il compito di elaborare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento - segnatamente rispetto ad un'autenticazione a due fattori del cliente - e alla cooperazione tra Stati membri nel contesto della prestazione di servizi e dello stabilimento degli istituti di pagamento autorizzati in altri Stati membri. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione. Questi compiti specifici sono pienamente in linea con il ruolo e le responsabilità dell'EBA definiti nel regolamento (UE) n. 1093/2010, con il quale l'EBA è stata istituita.
- (81) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'ulteriore integrazione di un mercato unico dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l'armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (82) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>25</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (83) Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla direttiva 2007/64/CE è opportuno abrogarla e sostituirla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>25</sup> Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14).

# TITOLO I

## OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### *Articolo 1*

#### *Oggetto*

1. La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:
- a) gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>, comprese - conformemente alla legislazione nazionale - le relative succursali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 17), dello stesso regolamento, qualora queste siano situate nell'Unione e i loro enti creditizi abbiano la propria sede centrale all'interno o, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE, all'esterno dell'Unione;
  - b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, comprese - conformemente all'articolo 8 di detta direttiva e alla legislazione nazionale - le relative succursali qualora queste siano situate nell'Unione e la loro sede centrale sia situata al di fuori dell'Unione e solo nella misura in cui i servizi di pagamento prestati dalla succursale siano connessi all'emissione di moneta elettronica;
  - c) gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma della legislazione nazionale;
  - d) gli istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della presente direttiva;
  - e) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
  - f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

---

<sup>26</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (*GUL 176 del 27.6.2013, pag.1*).

2. La presente direttiva stabilisce altresì le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

## ***Articolo 2***

### ***Ambito di applicazione***

1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione.
- 1 bis. Il titolo III e il titolo IV si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati entrambi o in cui sia situato l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento.
- 1 ter. Il titolo III, salvo l'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 45, paragrafo 2, lettera e) e paragrafo 5, lettera f) e l'articolo 49, nonché il titolo IV, salvo l'articolo 55, paragrafi 2 e 4, gli articoli 67 e 68, gli articoli da 72 a 77 e gli articoli 80 e 82, si applicano anche alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella dello Stato membro in cui siano situati sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o in cui sia situato l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento, rispetto alle parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione.
- 1 quater. Il titolo III, salvo l'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 45, paragrafo 2, lettera e) e paragrafo 5, lettera f) e l'articolo 49, nonché il titolo IV, salvo l'articolo 55, paragrafi 2 e 4, gli articoli 67, 68, 72, l'articolo 74, paragrafo 1, e gli articoli 80 e 82, si applicano anche alle operazioni di pagamento in cui soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione, rispetto alle parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione.
- 1 quinquies. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tutte le disposizioni di cui ai paragrafi 1 ter e 1 quater -o di parte di esse - alle operazioni di pagamento di cui ai paragrafi stessi.
2. Gli Stati membri possono derogare all'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 23) della direttiva 2013/36/UE.

**Articolo 3**  
**Esclusione dall'ambito di applicazione**

La presente direttiva non si applica:

- a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
- b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base ad un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto:
  - (i) del pagatore o del beneficiario;
  - (ii) del pagatore e del beneficiario, purché l'agente commerciale non entri mai in possesso dei fondi degli utenti dei servizi di pagamento;
- c) al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
- d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;
- e) ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all'acquisto di beni o servizi;
- f) alle attività di cambio di valuta contante, ossia alle operazioni di cambio di contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

- g) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:
- i. assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);
  - ii. assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto (i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);
  - iii. titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;
  - iv. titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto (iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;
  - v. voucher su supporto cartaceo;
  - vi. traveller's cheque su supporto cartaceo;
  - vii. vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell'Unione postale universale;
- h) alle operazioni di pagamento effettuate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l'articolo 29;
- i) alle operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

- j) ai servizi forniti da prestatori di servizi tecnici ai prestatori di servizi di pagamento, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
- k) ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
- (i) strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale;
  - (ii) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma limitata di beni o servizi;
  - (iii) strumenti validi solo in un unico Stato membro e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente.

Lo stesso strumento non può essere utilizzato per effettuare operazioni di pagamento relative all'acquisto di beni e servizi all'interno di più di una rete limitata o all'acquisto di una gamma illimitata di beni e servizi;

- l) alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica a titolo di servizi accessori ai servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio e per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali, a condizione che il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi 50 EUR e
- (a) il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi, per singolo abbonato, 200 EUR per ciascun mese di fatturazione, o
  - (b) qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi 200 EUR per ciascun mese di calendario;
- l bis) alle operazioni di pagamento eseguite, da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio, a partire da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate con relativa fattura nel quadro di un'attività caritativa, purché ogni operazione di pagamento singola non superi il valore di 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi, mensilmente per ciascun abbonato, 200 EUR;

- l ter) alle operazioni di pagamento eseguite, da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica per un abbonato alla rete o al servizio, a partire da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate con relativa fattura per l'acquisto di biglietti, purché ogni operazione di pagamento singola non superi il valore di 50 EUR e il valore cumulato delle operazioni di pagamento non superi, mensilmente per ciascun abbonato, 200 EUR;
- m) alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
- n) alle operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
- o) ai servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, i quali non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell'allegato I, ad eccezione degli articoli 38, 41 e 42 che si applicano di conseguenza agli operatori che forniscono questo servizio.



## *Articolo 4*

### *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1. "Stato membro di origine" uno dei seguenti:
  - i. lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento;
  - ii. se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, alcuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede centrale;
2. "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;
3. "servizi di pagamento": le attività commerciali di cui all'allegato I;
4. "istituto di pagamento": una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta l'Unione;
5. "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;
6. "sistema di pagamento": un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
7. "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
8. "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;

9. "prestatore di servizi di pagamento": organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui agli articoli 27 e 27 bis;
10. "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra il conto di pagamento sul quale il pagatore desidera appoggiare una determinata operazione di pagamento;
11. "prestatore di servizi di ordine di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di cui al punto 7 dell'allegato I;
- 11 bis. "prestatore di servizi di informazione sui conti": un prestatore di servizi di pagamento che esercita l'attività di cui al punto 8 dell'allegato I;
12. "utente di servizi di pagamento": una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
13. "consumatore": una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
14. "contratto quadro": un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
15. "rimessa di denaro": un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;
16. "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
17. "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE;

18. "ordine di pagamento": l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;
19. "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;
20. "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
21. "autenticazione": procedure che consentono al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle sue credenziali di sicurezza personalizzate;
22. "autenticazione a due fattori del cliente": un'autenticazione basata sull'uso immediato di due o più criteri, classificati nelle categorie conoscenza, possesso e inerenza [] indipendenti, in quanto l'inosservanza di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
- 22 bis. "credenziali di sicurezza personalizzate": caratteristiche personalizzate fornite a un cliente dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
- 22 ter. "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento disposta tramite internet o dispositivo utilizzabile per le comunicazioni a distanza;
- 22 quater. "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati, tra cui le credenziali di sicurezza personalizzate, che consentono il controllo sul conto dell'utente dei servizi di pagamento o che possono essere usati per commettere frodi;
23. "tasso di interesse di riferimento": il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;
24. "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che quest'ultimo deve fornire per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio di pagamento e/o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;

25. "agente": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento;
26. "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;
27. "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;
28. "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta all'utente di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
29. "microimpresa": un'impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, nella versione del 6 maggio 2003;
30. "giornata operativa": il giorno in cui il pertinente prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
31. "addebito diretto": un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
32. "servizio di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
33. "servizio di informazione sui conti": un servizio on-line volto a fornire informazioni consolidate su uno o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento;

34. "succursale": una sede di attività, diversa dalla sede centrale, che costituisce parte di un istituto di pagamento, che è sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate un'unica succursale;
35. "gruppo": un gruppo di imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1, 2 o 7 della direttiva 2013/34/UE o imprese definite ai sensi degli articoli 4 [5 e 6] del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, articolo 113, paragrafo 6 o 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;
36. "rete di comunicazione elettronica": una rete quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>;
37. "servizio di comunicazione elettronica": un servizio quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE;
38. "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non consentono in alcun modo l'uso o il consumo di beni e servizi fisici;
39. "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;
40. "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento in cui un prestatore di servizi di pagamento fornisce al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore;

---

<sup>27</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

41. "fondi propri": fondi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118) del regolamento (UE) n. 575/2013 dei quali almeno il 75% del capitale di classe 1 è costituito da capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del regolamento stesso e il capitale di classe 2 è pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1;
42. [...]
- 42 ter. "multimarchio in co-badging": inclusione di due o più marchi in uno stesso strumento di pagamento basato su carta;
- 42 quater. "marchio": un particolare marchio che indica il circuito di carte di pagamento in cui vengono effettuate le operazioni di pagamento basate su carta.

**TITOLO II**  
**PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

**CAPO 1**

**Istituti di pagamento**

**Sezione 1**

***DISPOSIZIONI GENERALI***

***Articolo 5***

***Domande di autorizzazione***

1. L'autorizzazione a svolgere attività come istituto di pagamento è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine di una domanda corredata dalle informazioni seguenti:
  - a) un programma di attività, nel quale sono indicati in particolare i tipi di servizi di pagamento previsti;
  - b) un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che il richiedente è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione;
  - c) prove attestanti che l'istituto di pagamento detiene il capitale iniziale di cui all'articolo 6;
  - d) per gli istituti di pagamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 9;
  - e) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, del richiedente, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure sono proporzionati, validi e adeguati;

- f) una descrizione della procedura esistente per monitorare e gestire gli incidenti relativi alla sicurezza e i reclami dei clienti in materia di sicurezza e per darvi seguito, compreso un meccanismo di notifica degli incidenti che tenga conto degli obblighi di notifica dell'istituto di pagamento di cui all'articolo 86;
- g) una descrizione della procedura esistente per registrare, monitorare, tracciare e limitare l'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti;
- h) una descrizione delle disposizioni in materia di continuità operativa, tra cui l'individuazione chiara delle operazioni critiche, piani di emergenza efficaci e una procedura per testare periodicamente tali piani e riesaminarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- i) una descrizione dei principi e delle definizioni applicati per la raccolta dei dati statistici relativi ai risultati, alle operazioni e alla frode;
- j) un documento relativo alla politica di sicurezza, comprendente una valutazione dettagliata dei rischi relativi ai servizi di pagamento offerti e una descrizione delle misure di controllo e di mitigazione adottate per tutelare adeguatamente gli utenti di servizi di pagamento contro i rischi individuati in materia di sicurezza, compresi la frode e l'uso illegale di dati sensibili e personali;
- k) una descrizione dei meccanismi di controllo interno predisposti dal richiedente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>;
- l) una descrizione dell'organizzazione strutturale del richiedente, compresa, se del caso, una descrizione dell'impiego previsto degli agenti e delle succursali nonché dei controlli in loco e a distanza su di essi che il richiedente si impegna ad eseguire, almeno annualmente, e una descrizione degli accordi di esternalizzazione e della sua partecipazione a un sistema di pagamento nazionale o internazionale;

---

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).



- m) l'identità delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale del richiedente partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2013/36/UE, l'entità della loro partecipazione, nonché le prove attestanti la loro adeguatezza considerando la necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento;
- n) l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'istituto di pagamento e, se del caso, delle persone responsabili della gestione delle attività di servizi di pagamento dell'istituto di pagamento, e prove attestanti la loro onorabilità, nonché il possesso di conoscenze e di esperienza adeguate per la prestazione di servizi di pagamento come definito dallo Stato membro d'origine dell'istituto di pagamento;
- o) se del caso, l'identità dei revisori legali dei conti o delle imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- p) lo stato giuridico del richiedente e lo statuto;
- q) l'indirizzo della sede centrale del richiedente.

Ai fini delle lettere d), e), f) e l), il richiedente fornisce una descrizione dei dispositivi organizzativi e di audit predisposti per adottare tutte le misure ragionevoli al fine di tutelare gli interessi dei suoi utenti e garantire la continuità e l'affidabilità della prestazione di servizi di pagamento.

Le misure di controllo e di mitigazione in materia di sicurezza di cui alla lettera j) indicano come dette misure garantiscono un livello elevato di sicurezza tecnica, anche per i sistemi software e informatici utilizzati dal richiedente o dalle imprese alle quali esternalizza la totalità o una parte delle sue attività. Tali misure comprendono anche le misure di sicurezza previste all'articolo 86, paragrafo 1. Tali misure tengono conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi alle misure di sicurezza, previsti all'articolo 86, paragrafo 2, una volta adottati.

2. Alle imprese che presentano domanda di autorizzazione o registrazione per prestare servizi di pagamento di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, gli Stati membri impongono la condizione di possedere un'assicurazione di responsabilità civile professionale o equivalente estesa ai territori in cui offrono i loro servizi, o altra garanzia comparabile contro la responsabilità che garantisca che possono far fronte agli oneri di cui articoli 65, 80 e 82.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva l'EBA elabora, per le autorità competenti ai sensi della direttiva stessa, orientamenti sui criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione di responsabilità civile professionale o garanzia comparabile di cui al paragrafo 2.

Nell'elaborazione degli orientamenti di cui al primo comma l'EBA considera:

- il profilo di rischio dell'impresa,
- se l'impresa fornisce altri servizi di pagamento elencati nell'allegato I o svolge altre attività,
- il volume di attività. Per le imprese che presentano domanda di autorizzazione a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato I, è preso in considerazione il valore delle operazioni disposte; per le imprese che presentano domanda di registrazione per prestare servizi di pagamento di cui al punto 8 dell'allegato I, è preso in considerazione il numero dei clienti che si avvalgono di servizi di informazione sui conti.

L'EBA rivede gli orientamenti periodicamente.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono notificate alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1.

**Articolo 5 bis**  
**Controllo della partecipazione azionaria**

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36) del regolamento (UE) n. 575/2013 in un istituto di pagamento, in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l'istituto di pagamento divenga una sua filiazione, comunica prima dell'acquisizione per iscritto alle autorità competenti dell'istituto la sua intenzione. Lo stesso si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, o di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale da essa detenuta scenda al di sotto del 20%, 30% o 50% oppure che l'istituto di pagamento cessi di essere una sua filiazione.
2. Il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata fornisce all'autorità competente le informazioni relative alle dimensioni della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/CE.
3. Gli Stati membri dispongono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 2 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'istituto, le autorità competenti esprimano la loro opposizione o adottino altre misure opportune per porre termine a tale situazione. Tali misure possono includere ingiunzioni, sanzioni nei confronti degli amministratori o dei direttori o la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell'istituto di pagamento in questione.
4. Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperano all'obbligo d'informazione preventiva stabilito al presente articolo.
5. Per i casi in cui la partecipazione sia acquisita nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei corrispondenti diritti di voto, la nullità dei voti espressi o la possibilità di annullarli.

**Articolo 6**  
**Capitale iniziale**

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all'atto dell'autorizzazione, un capitale iniziale comprendente gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 2013/36/UE, secondo le modalità seguenti:

- a) quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;
- b) quando l'istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;
- c) quando l'istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

**Articolo 7**  
**Fondi propri**

- 1. I fondi propri degli istituti di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 41), non possono essere inferiori all'importo più elevato indicato agli articoli 6 o 8 della presente direttiva.
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l'istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione. Il presente paragrafo si applica anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.
- 3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l'articolo 8 della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell'ente creditizio impresa madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

**Articolo 8**  
**Computo dei fondi propri**

1. Fatti salvi i requisiti patrimoniali iniziali di cui all'articolo 6, gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento di detenere in qualsiasi momento fondi propri calcolati secondo uno dei tre metodi illustrati in prosieguo, quale deciso dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale:

Metodo A

L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10% delle spese fisse generali dell'anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un istituto di pagamento rispetto all'anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell'istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10% delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

Metodo B

L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione  $k$ , definito al paragrafo 2, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite o disposte dall'istituto di pagamento nell'anno precedente:

- a) 4% della quota di VP fino a 5 milioni di EUR;  
più
- b) 2,5% della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR;  
più
- c) 1% della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR;  
più
- d) 0,5% della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR;  
più
- e) 0,25% della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.

## Metodo C

L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell'indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k di cui al paragrafo 2 in appresso.

a) L'indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi:

1. proventi da interessi,
2. spese per interessi,
3. proventi per commissioni e provvigioni, e
4. altri proventi di gestione.

Ogni elemento è incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non possono essere utilizzati nel calcolo dell'indicatore rilevante. Le spese relative all'esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l'indicatore rilevante se sono sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L'indicatore rilevante è calcolato sulla base dell'osservazione su base annuale effettuata alla fine dell'esercizio precedente. L'indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non sono inferiori all'80% del valore medio dell'indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali.

b) Il fattore di moltiplicazione è pari:

- (i) al 10% della quota dell'indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR;
- (ii) all'8% della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR;
- (iii) al 6% della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR;
- (iv) al 3% della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR;
- (v) all'1,5% al di sopra di 50 milioni di EUR.

2. Il fattore di graduazione  $k$  da utilizzare nei metodi B e C è pari:
- a) a 0,5 quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell'allegato I;
  - b) 1 quando l'istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 o 7 dell'allegato I.
3. Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di pagamento, possono prescrivere all'istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20% rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1, ovvero consentire all'istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20% rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto a norma del paragrafo 1.

**Articolo 9**  
**Requisiti in materia di tutela**

1. Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità esposte in prosieguo:
  - a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse dell'utente di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, segnatamente in caso di insolvenza;
  - b) i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.
2. Se ad un istituto di pagamento è richiesto di tutelare i fondi ai sensi del paragrafo 1 e una percentuale di tali fondi è da utilizzare per future operazioni di pagamento e l'importo restante è da utilizzare per servizi diversi dai servizi di pagamento, i requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano anche a tale percentuale dei fondi da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di applicare il presente paragrafo in base ad una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.



## *Articolo 10*

### *Rilascio dell'autorizzazione*

1. Gli Stati membri richiedono agli istituti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e f), e diversi dalle persone fisiche o giuridiche che beneficiano della deroga di cui agli articoli 27 e 27 bis, che intendono prestare servizi di pagamento, un'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento prima di iniziare a prestare servizi di pagamento. L'autorizzazione è concessa unicamente ad una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.
2. Un'autorizzazione è concessa se le informazioni e le prove che accompagnano la domanda soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5 e se, dopo la verifica della domanda, le autorità competenti pervengono a una valutazione complessiva positiva. Prima di concedere un'autorizzazione le autorità competenti possono consultare, se del caso, la banca centrale nazionale o altre autorità pubbliche competenti.
3. Un istituto di pagamento che, a norma della legislazione nazionale del proprio Stato membro di origine, è tenuto ad avere una sede legale, deve avere la propria sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale e ivi svolgere almeno una parte dell'attività in materia di servizi di pagamento.
4. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione soltanto se, tenuto conto della necessità di assicurare la gestione sana e prudente di un istituto di pagamento, quest'ultimo è dotato di solidi dispositivi di governo societario per la prestazione dei servizi di pagamento, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di procedure efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili; tali dispositivi, procedure e meccanismi sono completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei servizi di pagamento forniti dall'istituto di pagamento.

5. Qualora un istituto di pagamento presti uno dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I e nello stesso tempo svolga altre attività commerciali, le autorità competenti possono esigere la creazione di un'entità separata per l'attività di servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di pagamento danneggiano o rischiano di danneggiare la solidità finanziaria di quest'ultimo o la capacità delle autorità competenti di controllare l'osservanza da parte dell'istituto di pagamento di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
6. Le autorità competenti rifiutano di concedere l'autorizzazione qualora, tenuto conto della necessità di assicurare una sana e prudente gestione di un istituto di pagamento, non siano convinte dell'idoneità degli azionisti o dei membri che detengono partecipazioni qualificate.
7. Se, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), del regolamento (UE) n. 575/2013, tra l'istituto di pagamento e altre persone fisiche o giuridiche esistono stretti legami, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo a condizione che tali legami non ostacolino l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
8. L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'istituto di pagamento ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.
9. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente all'istituto di pagamento di cui trattasi di prestare servizi di pagamento in tutta l'Unione, in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento, a condizione che tali servizi siano coperti dall'autorizzazione stessa.

## ***Articolo 11***

### ***Comunicazione della decisione***

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o respinta. Ogni diniego di autorizzazione è motivato.

## ***Articolo 12***

### ***Revoca dell'autorizzazione***

1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione a un istituto di pagamento soltanto quando tale istituto rientra in uno o più dei casi seguenti:
  - a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, qualora lo Stato membro interessato non preveda che in tali casi l'autorizzazione decada;
  - b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
  - c) non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione o non informa l'autorità competente di importanti cambiamenti a tale riguardo;
  - d) costituirebbe una minaccia per la stabilità del sistema di pagamento o per la fiducia in esso, portando avanti la sua attività di servizi di pagamento;
  - e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca dell'autorizzazione è prevista dal diritto nazionale.
2. La revoca dell'autorizzazione è motivata e comunicata agli interessati.
3. La revoca dell'autorizzazione è resa pubblica, anche nei registri di cui agli articoli 13 e 14.

### ***Articolo 13***

#### ***Iscrizione nello Stato membro di origine***

Gli Stati membri istituiscono un registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati e dei relativi agenti, nonché delle persone fisiche e giuridiche, per cui è stata concessa una deroga ai sensi degli articoli 27 e 27 bis, nonché degli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma della legislazione nazionale. Le succursali degli istituti di pagamento sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine se prestano servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine. Previa notifica alle autorità competenti sono iscritte nel registro dello Stato membro di origine.

Nel registro sono specificati i servizi di pagamento per i quali l'istituto di pagamento è autorizzato o per i quali la persona fisica o giuridica è stata registrata. Gli istituti di pagamento autorizzati sono elencati nel registro separatamente dalle persone fisiche e giuridiche che sono state registrate conformemente agli articoli 27 e 27 bis. Il registro è pubblicamente consultabile e accessibile on-line e aggiornato tempestivamente.

### ***Articolo 14***

#### ***Registro dell'EBA***

1. Le autorità competenti notificano all'EBA le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10 alle persone fisiche o giuridiche per cui è stata concessa una deroga ai sensi degli articoli 27 e 27 bis, nonché agli istituti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma della legislazione nazionale.
2. L'EBA pubblica sul proprio sito web, e aggiorna regolarmente, un elenco dei nomi di tutte le entità di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 identifica le persone fisiche o giuridiche per cui è stata concessa una deroga in quanto tali ai sensi degli articoli 27 e 27 bis.
4. Le autorità competenti notificano all'EBA, motivandola, ogni revoca dell'autorizzazione ed ogni revoca della deroga ai sensi degli articoli 27 e 27 bis.

## ***Articolo 15***

### ***Mantenimento dell'autorizzazione***

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite conformemente all'articolo 5, l'istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

## ***Articolo 16***

### ***Contabilità e revisione legale***

1. La direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, le direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> si applicano in quanto compatibili agli istituti di pagamento.
2. A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 78/660/CEE e, ove applicabile, della direttiva 83/349/CEE e della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
3. Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un'impresa di revisione contabile.
4. Gli obblighi stabiliti all'articolo 63 della direttiva 2013/36/UE si applicano in quanto compatibili ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.

---

<sup>29</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

## ***Articolo 17***

### ***Attività***

1. Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:
  - a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
  - b) gestione dei sistemi di pagamento, fatto salvo l'articolo 29;
  - c) attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento, tenuto conto delle disposizioni nazionali e dell'Unione applicabili.
2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.
3. I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE.

4. Gli istituti di pagamento possono concedere crediti relativi ai servizi di pagamento di cui al punto 4 o al punto 5 dell'allegato I soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
  - b) fatte salve le norme nazionali sulla concessione di crediti mediante carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, e all'articolo 26 è rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a dodici mesi;
  - c) tale credito non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento; e
  - d) i fondi propri dell'istituto di pagamento sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso.
5. Gli istituti di pagamento non effettuano l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.
6. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>, nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione.

---

<sup>30</sup> Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

## SEZIONE 2

### *ALTRE CONDIZIONI*

#### *Articolo 18*

##### *Ricorso ad agenti o entità cui vengono esternalizzate attività*

1. Quando un istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento mediante un agente, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'agente;
  - b) una descrizione dei meccanismi di controllo interno cui ricorrerà l'agente al fine di conformarsi agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva 2005/60/CE, da aggiornare ogniqualvolta i dettagli comunicati nella notifica iniziali sono sostanzialmente modificati;
  - c) l'identità degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza;
  - d) i servizi di pagamento dell'istituto di pagamento di cui è incaricato l'agente; e
  - e) in caso, il codice identificativo unico o il numero dell'agente.



2. Entro due mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) l'autorità competente comunica all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto o no nel registro di cui all'articolo 13. All'iscrizione nel registro di cui all'articolo 13 gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.
3. Prima di iscrivere l'agente nel registro, le autorità competenti, ove ritengano che le informazioni fornite non siano corrette, dispongono l'ulteriore accertamento delle stesse.
4. Se, in seguito all'accertamento delle informazioni, le autorità competenti non sono convinte che le informazioni loro fornite a norma del paragrafo 1 siano corrette, rifiutano l'iscrizione dell'agente nel registro di cui all'articolo 13 e ne informano l'istituto di pagamento.
5. L'istituto di pagamento che intende prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l'impiego di un agente o lo stabilimento di una succursale segue le procedure di cui all'articolo 26.
6. [...]
7. L'istituto di pagamento che intende esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

L'esternalizzazione di funzioni operative importanti, tra cui l'acquisizione di sistemi e moduli informatici, non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento né la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che gli istituti di pagamento adempiano a tutti gli obblighi definiti dalla presente direttiva.

Ai fini del secondo comma una funzione operativa viene considerata importante ove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità dell'istituto di pagamento di continuare a conformarsi ai requisiti relativi alla sua autorizzazione come richiesto dal presente titolo o agli altri obblighi imposti dalla presente direttiva, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi di pagamento. Gli Stati membri assicurano il rispetto delle condizioni seguenti da parte degli istituti di pagamento che esternalizzano funzioni operative importanti:

- a) l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell'alta dirigenza;
  - b) non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell'istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva;
  - c) non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'istituto di pagamento deve soddisfare per essere autorizzato e per conservare tale autorizzazione in conformità del presente titolo;
  - d) non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'istituto di pagamento.
8. Gli istituti di pagamento assicurano che gli agenti che agiscono per loro conto ne informino gli utenti di servizi di pagamento.
9. Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti del loro Stato membro di origine qualsiasi modifica nell'impiego degli agenti, compresi nuovi agenti, o delle entità a cui vengono esternalizzate attività. Si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.

**Articolo 19**  
**Responsabilità**

1. Gli Stati membri dispongono che gli istituti di pagamento siano responsabili del rispetto permanente delle disposizioni della presente direttiva da parte degli agenti o delle succursali di cui si servono per la prestazione di servizi di pagamento.
- 1 bis. Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che affidino a terzi la prestazione di funzioni operative adottino misure ragionevoli per garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva.
2. Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento rimangano pienamente responsabili per tutti gli atti compiuti dai loro dipendenti, o da qualsiasi agente, succursale o entità cui vengono esternalizzate attività.

**Articolo 20**  
**Registrazioni**

Gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento tengano tutte le registrazioni adeguate ai fini del presente titolo per un periodo di almeno cinque anni, ferme restando la direttiva 2005/60/CE o altre pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione

### SEZIONE 3

#### *AUTORITÀ COMPETENTI E VIGILANZA*

##### *Articolo 21*

##### *Designazione delle autorità competenti*

1. Gli Stati membri designano come autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza prudenziale degli istituti di pagamento competenti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente titolo autorità pubbliche o enti riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali.

Le autorità competenti garantiscono l'indipendenza dagli enti economici ed evitano conflitti di interesse. Fatto salvo il primo comma, gli istituti di pagamento, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità designate.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in maniera tale da svolgere efficacemente le rispettive funzioni. Lo stesso vale per i casi in cui le autorità competenti per le questioni di cui al presente titolo non sono le autorità competenti per la vigilanza sugli enti creditizi.

4. I compiti delle autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 spettano alle autorità competenti dello Stato membro di origine.
5. Il paragrafo 1 non implica che le autorità competenti debbano esercitare la vigilanza sulle attività commerciali degli istituti di pagamento diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento e dalle attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

## ***Articolo 22***

### ***Vigilanza***

1. Gli Stati membri assicurano che i controlli effettuati dalle autorità competenti per verificare il rispetto permanente del presente titolo siano proporzionati, adeguati e consoni ai rischi ai quali sono esposti gli istituti di pagamento.

Al fine di verificare il rispetto del presente titolo, le autorità competenti sono autorizzate ad adottare le misure seguenti, in particolare:

- a) esigere che l'istituto di pagamento fornisca tutte le informazioni necessarie a tal fine;
  - b) effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di pagamento, qualsiasi agente o succursale che presti servizi di pagamento sotto la responsabilità dell'istituto di pagamento, o qualsiasi entità cui vengano esternalizzate attività;
  - c) emettere raccomandazioni, orientamenti e, se del caso, disporre provvedimenti amministrativi vincolanti;
  - d) revocare l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 12.
2. Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli istituti di pagamento o dei dirigenti responsabili che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività in materia di servizi di pagamento, o adottare provvedimenti la cui applicazione è diretta specificamente a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

3. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano autorizzate ad adottare le misure descritte al paragrafo 1 del presente articolo per garantire un capitale sufficiente per i servizi di pagamento, soprattutto qualora le attività diverse dai servizi di pagamento dell'istituto di pagamento danneggino o rischino di danneggiare la solidità finanziaria di quest'ultimo.

### ***Articolo 23***

#### ***Segreto d'ufficio***

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché agli esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.
2. Nello scambio di informazioni di cui all'articolo 25, il segreto d'ufficio si applica in maniera rigorosa per garantire la tutela dei diritti dei singoli e delle imprese.
3. Gli Stati membri possono applicare il presente articolo tenendo conto, *mutatis mutandis*, degli articoli da 53 a 61 della direttiva 2013/36/UE.

### ***Articolo 24***

#### ***Ricorso in sede giurisdizionale***

1. Gli Stati membri assicurano che, contro le decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di silenzio.

**Articolo 25**  
**Scambio d'informazioni**

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, con l'EBA e con altre pertinenti autorità competenti designate in virtù delle disposizioni legislative nazionali o dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri autorizzano inoltre lo scambio di informazioni tra le loro autorità competenti e:
  - a) le autorità competenti di altri Stati membri responsabili in materia di autorizzazione e vigilanza sugli istituti di pagamento;
  - b) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
  - c) altre autorità pertinenti designate ai sensi della presente direttiva, della direttiva 2005/60/CE e di altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai prestatori di servizi di pagamento, quali le disposizioni applicabili al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
  - d) l'EBA, che ha il compito di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## *Articolo 25 bis*

### *Risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi*

1. Se un'autorità competente di uno Stato membro ritiene che, in ordine ad una particolare questione, la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di un altro Stato membro di cui agli articoli 25, 26, 26 bis, 26 ter e 26 quater non abbia rispettato le pertinenti condizioni ivi specificate, può riferire la questione all'EBA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. Qualora agisca in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'EBA adotta senza indugio una decisione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3. L'EBA può anche, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma di detto regolamento. Nell'uno o nell'altro caso le autorità competenti coinvolte rinviando le proprie decisioni in attesa della risoluzione ai sensi dell'articolo 19 di detto regolamento.



## *Articolo 26*

### *Domanda per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi*

1. Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:
  - a) nome, indirizzo e, in caso, numero di autorizzazione dell'istituto di pagamento;
  - b) Stato membro/Stati membri nei quali intende operare;
  - c) servizio o servizi di pagamento da prestare;
  - d) se l'istituto di pagamento intende avvalersi di un agente, le informazioni elencate all'articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) ad e);
  - e) se l'istituto di pagamento intende avvalersi di una succursale, le informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e) riguardo all'attività in materia di servizi di pagamento nel territorio dello Stato membro ospitante, una descrizione della struttura organizzativa della succursale e l'identità dei responsabili della gestione della succursale.

Se intende esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nel territorio dello Stato membro ospitante, l'istituto di pagamento ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine.

- 1 bis. Entro un mese dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine le comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Entro un mese dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante le valutano e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti in ordine ai servizi di pagamento che l'istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano a quelle dello Stato membro di origine eventuali motivi ragionevoli di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o allo stabilimento di una succursale, con riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

Qualora non avvalorino la valutazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle prime le motivazioni della loro decisione.

Se la valutazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine non è favorevole, segnatamente alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse rifiutano di registrare l'agente o la succursale ovvero revocano la registrazione, qualora già avvenuta.

- 1 ter. Entro tre mesi dalla ricezione delle informazioni di cui al primo comma le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto di pagamento.

All'iscrizione nel registro di cui all'articolo 13 l'agente o la succursale può iniziare le attività nel pertinente o nei pertinenti Stati membri ospitanti.

L'istituto di pagamento notifica alle autorità competenti dello Stato membro di origine la data d'inizio delle attività attraverso l'agente o la succursale nel pertinente o nei pertinenti Stati membri ospitanti. Le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

1 quater. Gli istituti di pagamento comunicano senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali modifiche pertinenti in ordine alle informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1, compresi ulteriori agenti, succursali o entità ai quali vengono esternalizzate attività negli Stati membri in cui operano. Si applica la procedura di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni, conformemente al presente articolo, tra le autorità competenti dello Stato membro di origine di cui al paragrafo 1 e quelle dello Stato membro ospitante. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di notifica degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati al fine di garantire una procedura di notifica uniforme ed efficiente.

L'EBA presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro (*inserire la data*) [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

7. [...]

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

*Articolo 26 bis*

*Vigilanza sugli istituti di pagamento che esercitano il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi*

1. Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui al presente titolo e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate ai sensi dei titoli III e IV in conformità dell'articolo 89, paragrafo 3, in relazione ad un agente o ad una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di origine collaborano con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Nell'ambito della cooperazione di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la loro intenzione di effettuare un'ispezione in loco sul territorio di quest'ultimo.

Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro di origine può delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l'istituto di cui trattasi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che gli istituti di pagamento che dispongono di agenti o succursali nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle attività svolte nel loro territorio.

Tali relazioni sono richieste per fini informativi o statistici e, nella misura in cui gli agenti e le succursali svolgono attività in materia di servizi di pagamento in forza del diritto di stabilimento, per controllare l'osservanza delle disposizioni della legislazione nazionale adottate ai sensi dei titoli III e IV. Esse sono soggette a obblighi di segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 23.

3. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare nel caso di violazioni o presunte violazioni da parte di una succursale o di un agente, anche qualora si siano verificate nell'esercizio della libera prestazione di servizi. A tal proposito, le autorità competenti comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali, anche in ordine all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 da parte dell'istituto di pagamento.
4. [...]
5. Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento, operanti tramite agenti nel loro territorio ai sensi del diritto di stabilimento e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione ed un'informazione adeguate sull'osservanza dei titoli III e IV, fatte salve le disposizioni in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché al fine di agevolare la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta.
6. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per determinare le circostanze in cui è opportuna la nomina di un punto di contatto centrale ai sensi del paragrafo 5 e le funzioni da attribuirgli. L'EBA presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
7. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante, conformemente al presente titolo e al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni della legislazione nazionale adottate ai sensi dei titoli III e IV. I progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento che esercitano la loro attività su base transfrontaliera, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare, al fine di assicurare una vigilanza uniforme ed efficiente degli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione precisano altresì i mezzi e i dettagli delle relazioni richieste agli istituti di pagamento dagli Stati membri ospitanti in ordine alle attività di pagamento effettuate nel loro territorio in conformità del paragrafo 2, compresa la frequenza di tali relazioni.

L'EBA presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro (inserire la data) [... due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8 conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

## *Articolo 26ter*

### *Misure in caso di inosservanza, misure cautelative comprese*

1. Fatta salva la responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro di origine, se l'autorità competente dello Stato membro ospitante accerta che un istituto di pagamento che dispone di agenti o succursali nel suo territorio non si conforma alle disposizioni del presente titolo e alla disposizioni della legislazione nazionale adottate ai sensi del titolo III o del titolo IV, ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro di origine.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine, dopo aver valutato le informazioni ricevute, adotta senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l'istituto di pagamento in questione risolva la situazione irregolare. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indugio tali misure alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e a quelle di qualsiasi altro Stato membro interessato.

- 1 bis. In casi urgenti, quando sia necessario intervenire immediatamente per affrontare una grave minaccia agli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest'ultimo possono, contestualmente alla cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti e in attesa che vengano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine come previsto all'articolo 26 bis, adottare misure cautelative.

2. Le misure cautelative ai sensi del paragrafo 1 bis sono adeguate e proporzionate allo scopo di proteggere gli interessi collettivi degli utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante da una grave minaccia. Esse non determinano un trattamento preferenziale degli utenti di servizi di pagamento dell'istituto di pagamento dello Stato membro ospitante rispetto agli utenti di servizi di pagamento dell'istituto di pagamento di altri Stati membri.

Le misure sono temporanee e cessano quando sono affrontate le grave minacce individuate, anche con l'assistenza delle autorità competenti dello Stato membro di origine o in cooperazione con esse o con l'EBA, come previsto dall'articolo 25 bis, paragrafo 1.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle di qualsiasi altro Stato membro interessato, la Commissione e l'EBA sono informate in anticipo, compatibilmente con l'urgenza del caso cui devono far fronte le autorità competenti dello Stato membro ospitante, e in ogni caso senza indebito ritardo, delle misure cautelative adottate in forza del paragrafo 1 bis e della relativa motivazione.

### *Articolo 26 quater*

#### *Motivazione e comunicazione*

1. Ogni provvedimento preso in applicazione delle disposizioni degli articoli 22, 26, 26 bis o 26 ter che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivato e comunicato all'istituto di pagamento interessato.
2. Gli articoli da 26 a 26 ter lasciano impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti, ai sensi della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006, sulla scorta in particolare dell'articolo 37, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006, di sorvegliare o controllare l'osservanza dei requisiti stabiliti nella direttiva e nel regolamento suddetti.



## SEZIONE 4

### *DEROGA*

#### *Articolo 27*

##### *Condizioni*

1. Gli Stati membri possono derogare o autorizzare le loro autorità competenti a derogare all'applicazione, in toto o in parte, della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni da 1 a 3 ad eccezione degli articoli 13, 14, 21, 23, 24 e 25, per le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi di pagamento elencati ai punti da 1 a 6 dell'allegato I qualora:
  - a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dalla persona interessata, compreso qualsiasi agente di cui è pienamente responsabile, non superi il limite fissato dallo Stato membro e in ogni caso non ammonti a più di 3 milioni di EUR. Questa condizione è valutata in base all'importo complessivo delle operazioni di pagamento previsto nel suo piano aziendale a meno che le autorità competenti non richiedano un adeguamento di tale piano e
  - b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per crimini legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. Tutte le persone fisiche o giuridiche registrate conformemente al paragrafo 1 devono avere la sede centrale o il luogo di residenza nello Stato membro in cui operano effettivamente.
3. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se l'articolo 10, paragrafo 9, e gli articoli 26, 26 bis e 26 ter non si applicano a tali persone.
4. Gli Stati membri possono inoltre disporre che le persone fisiche o giuridiche registrate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo possano svolgere solo alcune delle attività elencate all'articolo 17.

5. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo notificano alle autorità competenti qualsiasi cambiamento della loro situazione che incida sulle condizioni specificate al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 1, 2 o 4 non siano più rispettate, la persona interessata richieda un'autorizzazione entro 30 giorni di calendario, secondo la procedura di cui all'articolo 10.

### ***Articolo 27 bis***

#### ***Prestatori di servizi di informazione sui conti***

1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di pagamento elencati al punto 8 dell'allegato I sono esentate dall'applicazione della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1 e 2, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), da e) a h), j), l), n), p) e q) e paragrafo 2, nonché degli articoli 13 e 14. La sezione 3 si applica ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 3.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se i titoli III e IV non si applicano a tali persone, ad eccezione dell'articolo 38, in caso dell'articolo 45, degli articoli 59, 61 nonché degli articoli da 85 a 87 bis.

### ***Articolo 28***

#### ***Notifica e informazione***

Se uno Stato membro si avvale della deroga di cui all'articolo 27, lo notifica alla Commissione entro il [inserire data (termine per l'attuazione)] e notifica successivamente alla Commissione qualsiasi cambiamento apportato. Esso informa inoltre la Commissione del numero di persone fisiche e giuridiche interessate e, su base annua, del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite al 31 dicembre di ogni anno di calendario ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a).

## CAPO 2

### Disposizioni comuni

#### *Articolo 29*

#### *Accesso ai sistemi di pagamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l'accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.

I sistemi di pagamento non impongono alcuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:

- a) regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;
  - b) norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti; o
  - c) restrizioni sulla base dello status istituzionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
    - a) ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE o
    - b) ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a) gli Stati membri assicurano che, qualora il partecipante a un sistema di pagamento designato che presta servizi in relazione a tale sistema riceva la richiesta di accedere a tali servizi da un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato, il partecipante stesso deciderà al riguardo in maniera non discriminatoria.

Eventuali rifiuti opposti da un partecipante a un sistema designato alla richiesta di cui al primo comma sono debitamente motivati.

### *Articolo 29 bis*

#### *Accesso a conti detenuti presso enti creditizi*

Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio riceva la richiesta di accedere a conti di pagamento da prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, l'ente stesso deciderà al riguardo in maniera non discriminatoria.

Eventuali rifiuti opposti da un ente creditizio alla richiesta di cui al primo comma sono debitamente motivati.

### ***Articolo 30***

#### ***Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica***

1. Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un'attività di cui all'articolo 3, lettera k), punti (i) e (ii), per la quale la media mensile calcolata sui precedenti dodici mesi del valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite sia superiore all'importo di 1 milione di EUR, inviino alle autorità competenti una notifica con la descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi in base a quale esenzione di cui all'articolo 3, lettera k), punti (i) e (ii) l'attività si considera svolta.
3. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un'attività di cui all'articolo 3, lettere l), l bis) e l ter) inviino una notifica alle autorità competenti e che i prestatori di servizi forniscano alle autorità competenti un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l'attività rientra nei limiti di cui all'articolo 3, lettere l), l bis) e l ter).
- 3 bis. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti informano l'EBA riguardo ai servizi notificati in forza dei paragrafi 2 e 3, precisando in base a quale esenzione i servizi sono prestati.
4. La descrizione dei servizi notificati in forza dei paragrafi 2 e 3 è messa a disposizione del pubblico nel registro di cui all'articolo 13 e sul sito web dell'EBA in conformità dell'articolo 14.

**TITOLO III**  
**TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI**  
**PER I SERVIZI DI PAGAMENTO**

**CAPO 1**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 31*

*Ambito di applicazione*

1. Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del presente titolo si applichino alle microimprese così come ai consumatori.
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o le misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione.

## ***Articolo 32***

### ***Altre disposizioni del diritto dell'Unione***

Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell'Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.

Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 37, 38, 44 e 45 della presente direttiva.

## ***Articolo 33***

### ***Spese inerenti all'informazione***

1. Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell'informazione ai sensi del presente titolo.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell'utente di servizi di pagamento.
3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa applicare spese per l'informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

### ***Articolo 34***

#### ***Onere della prova in relazione ai requisiti informativi***

Gli Stati membri prevedono che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.

### ***Articolo 35***

#### ***Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e la moneta elettronica***

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:
  - a) in deroga agli articoli 44, 45 e 49 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l'utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l'ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una decisione consapevole, nonché un'indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell'articolo 45;
  - b) può essere convenuto che, in deroga all'articolo 47, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1;



- c) può essere convenuto che, in deroga agli articoli 50 e 51, dopo l'esecuzione di una operazione di pagamento:
- (i) il prestatore di servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che consenta all'utente di servizi di pagamento di identificare l'operazione di pagamento, l'importo dell'operazione di pagamento e le spese relative e/o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell'importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;
  - (ii) il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto (i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l'importo dei fondi caricati.
2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.

## CAPO 2

### Operazioni di pagamento singole

#### *Articolo 36*

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente capo si applica a operazioni di pagamento singole che non rientrano in un contratto quadro.
2. Se un ordine di pagamento per una operazione di pagamento singola è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all'utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo contratto.

#### *Articolo 37*

##### *Informazioni generali preliminari*

1. Gli Stati membri esigono che prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38. Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene offerto il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.

2. Se, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell'ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 38.

### ***Articolo 38***

#### ***Informazioni e condizioni***

1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento:
  - a) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;
  - b) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
  - c) tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al rispettivo prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle spese;
  - d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione di pagamento.

2. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di ordine di pagamento forniscano o rendano disponibili all'utente di servizi di pagamento informazioni chiare ed esaurienti relativamente a: servizio offerto, nome del prestatore di servizi di ordine di pagamento, indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, indirizzo geografico dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di ordine di pagamento.
3. Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all'articolo 45 sono rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.

### ***Articolo 39***

#### ***Informazioni per il pagatore e per il beneficiario in caso di servizio di ordine di pagamento***

Oltre alle informazioni e condizioni di cui all'articolo 38, qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di ordine di pagamento, tale prestatore di servizi di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e al beneficiario, immediatamente dopo aver disposto l'ordine, i dati seguenti:

- a) la conferma della trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;
- b) il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
- c) l'importo dell'operazione di pagamento;
- d) se del caso, l'importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di ordine di pagamento per l'operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.

#### ***Articolo 40***

##### ***Informazioni per il pagatore e per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore in caso di servizio di ordine di pagamento***

Qualora un ordine di pagamento sia disposto tramite un prestatore di servizi di ordine di pagamento, quest'ultimo mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dell'operazione.

#### ***Articolo 41***

##### ***Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento***

Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

- a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- b) l'importo dell'operazione di pagamento espresso nella valuta dell'ordine di pagamento;
- c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;
- d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
- e) la data di ricevimento dell'ordine di pagamento.

## ***Articolo 42***

### ***Informazioni per il beneficiario dopo l'esecuzione***

Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 37, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni:

- a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
- b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
- c) l'importo di tutte le spese per l'operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione di tali spese;
- d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
- e) la data valuta dell'accredito.

## **CAPO 3**

### **Contratti quadro**

#### *Articolo 43*

#### *Ambito di applicazione*

**Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.**

#### *Articolo 44*

#### *Informazioni generali preliminari*

1. Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.
2. Se, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 45.

**Articolo 45**  
**Informazioni e condizioni**

Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all'utente di servizi di pagamento:

1. relativamente al prestatore di servizi di pagamento:
  - a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l'indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo geografico dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;
  - b) gli estremi delle competenti autorità di controllo e del registro di cui all'articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
2. relativamente all'utilizzo del servizio di pagamento:
  - a) una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;
  - b) la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia disposto o eseguito correttamente;
  - c) la forma e la procedura per dare il consenso a disporre o eseguire un'operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 57 e 71;
  - d) un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all'articolo 69, e all'eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;
  - e) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;



- f) l'eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l'utilizzo dello strumento di pagamento in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1;
- g) in caso di strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in co-badging, il diritto di selezionare un particolare marchio tra quelli offerti dall'emittente prima dell'emissione dello strumento di pagamento nonché di cambiare questa selezione prioritaria al punto vendita;

3. relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:

- a) tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle legate alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni ai sensi della presente direttiva sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la suddivisione delle spese;
- b) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d'interesse o di cambio di riferimento;
- c) se concordata, l'immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2;

4. relativamente alla comunicazione:

- a) se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell'utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;
- b) le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;

- c) la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale;
- d) il diritto dell'utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all'articolo 46;

5. relativamente alle misure di tutela e correttive:

- a) se applicabile, una descrizione delle misure che l'utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b);
- a bis) la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica al cliente in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;
- b) se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 60;
- c) la responsabilità del pagatore in conformità dell'articolo 66, comprese le informazioni sull'importo pertinente;
- d) in che modo ed entro quale termine l'utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell'articolo 63, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell'articolo 65;
- e) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l'ordine o l'esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell'articolo 80;
- f) le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 67 e 68;

6. relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:
- a) se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 47 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;
  - b) la durata del contratto;
  - c) il diritto dell'utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 48;
7. relativamente al ricorso:
- a) le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente;
  - b) le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell'utente di servizi di pagamento in conformità degli articoli da 88 a 91.

#### ***Articolo 46***

##### ***Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro***

1. In qualsiasi momento della relazione contrattuale l'utente di servizi di pagamento ha il diritto di ricevere, su sua richiesta, le condizioni contrattuali del contratto quadro, nonché le informazioni e le condizioni specificate all'articolo 45, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

## *Articolo 47*

### *Modifiche delle condizioni del contratto quadro*

1. Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 45 è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L'utente dei servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.

Se applicabile in conformità dell'articolo 45, punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest'ultimo non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l'utente di servizi di pagamento che, qualora respinga le modifiche, ha diritto di recedere immediatamente dal contratto quadro senza oneri e con effetto dalla data in cui le modifiche sarebbero state applicate.

2. Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 45, punto 3, lettere b) e c). L'utente di servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 44, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.
3. Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.

## ***Articolo 48***

### ***Recesso***

1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto dalle parti un periodo di preavviso che non può essere superiore ad un mese.
2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l'utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per il recesso dal contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti.
3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1.
4. Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute dall'utente dei servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso dal contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.
6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti di servizi di pagamento.

## ***Articolo 49***

### ***Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di una operazione di pagamento singola***

Nel caso di una operazione di pagamento singola disposta dal pagatore nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese.

## *Articolo 50*

### *Informazioni per il pagatore in merito a una operazione di pagamento singola*

1. Dopo che l'importo di una operazione di pagamento singola è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
  - a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
  - b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
  - c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;
  - d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
  - e) la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.
2. Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto durevole almeno una volta al mese e a titolo gratuito.

## *Articolo 51*

### *Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola*

1. Successivamente all'esecuzione di una operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 44, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
  - a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
  - b) l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
  - c) l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;
  - d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta;
  - e) la data valuta dell'accredito.
2. Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto durevole almeno una volta al mese e a titolo gratuito.

## CAPO 4

### Disposizioni comuni

#### *Articolo 52*

##### *Valuta e conversione*

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento.

Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.

#### *Articolo 53*

##### *Informazioni su ulteriori spese o riduzioni*

1. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento.
2. Qualora, per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l'utente dei servizi di pagamento prima di disporre l'operazione di pagamento.



**TITOLO IV**  
**DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL'USO**  
**DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

**CAPO 1**

**Disposizioni comuni**

*Articolo 54*

*Ambito di applicazione*

1. Se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 55, paragrafo 1, l'articolo 57, paragrafo 3, gli articoli 64, 66, 67, 68, 71 e 80 non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all'articolo 63.
2. Gli Stati membri possono prevedere che l'articolo 91 non si applica se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.
4. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, nonché le altre pertinenti normative dell'Unione o le disposizioni nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva e conformi al diritto dell'Unione.

**Articolo 55**  
**Spese applicabili**

1. Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, e all'articolo 79, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri esigono che, per le operazioni di pagamento eseguite all'interno dell'Unione, in cui il prestatore di servizi del pagatore e il prestatore di servizi del beneficiario siano situati entrambi o in cui sia situato l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento, il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. In ogni caso le spese addebitate non superano i costi sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci.
4. In ogni caso gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del regolamento (UE) n. [XX/XX/XX] [OP: inserire il numero del regolamento una volta adottato] e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012.

## *Articolo 56*

### *Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica*

1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:
  - a) che l'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 62, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché l'articolo 66, paragrafo 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non consente di bloccare o impedire il suo utilizzo ulteriore;
  - b) che gli articoli 64 e 65 e l'articolo 66, paragrafi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l'operazione di pagamento è stata autorizzata;
  - c) in deroga all'articolo 70, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;
  - d) in deroga all'articolo 71, che il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l'ordine di pagamento o dopo avergli dato il proprio consenso ad eseguire l'operazione di pagamento;
  - e) in deroga agli articoli 74 e 75, che si applicano altri periodi di esecuzione.
2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri o le rispettive autorità competenti possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR.
3. Gli articoli 65 e 66 della presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o agli strumenti di pagamento di un certo valore.

## CAPO 2

### Autorizzazione di operazioni di pagamento

#### *Articolo 57*

##### *Consenso e revoca del consenso*

1. Gli Stati membri assicurano che un'operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione della stessa.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento può anche essere dato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di ordine di pagamento.  
  
In mancanza di consenso, un'operazione di pagamento è considerata non autorizzata.
3. Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all'articolo 71. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata.
4. La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento interessato.

## *Articolo 58*

### *Obblighi in caso di servizi di ordine di pagamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché un pagatore abbia il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di ordine di pagamento per ottenere servizi di pagamento a norma del punto 7 dell'allegato I. Il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di ordine di pagamento non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile on-line.
- 1 bis. Se il pagatore dà il consenso esplicito all'esecuzione di un pagamento in conformità dell'articolo 57 il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto esegue le azioni specificate al paragrafo 2 per garantire il diritto del pagatore di avvalersi del servizio di ordine di pagamento.
- 1 ter. Il prestatore di servizi di ordine di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:
  - a bis) non detenere in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di ordine di pagamento;
  - a) assicurare che le informazioni sull'utente dei servizi di pagamento ottenute nella prestazione di servizi di ordine di pagamento non siano accessibili ad altre parti;
  - b) ogniqualvolta sia disposto un pagamento, autenticarsi presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del titolare del conto e comunicare in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario conformemente all'articolo 87 bis, paragrafo 1, lettera d);

- d) non conservare dati di pagamento sensibili dell'utente di servizi di pagamento e non chiedere allo stesso altri dati oltre a quelli necessari per disporre il pagamento;
- e) non usare né conservare dati - né accedervi - per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di ordine di pagamento esplicitamente richiesto dal beneficiario;
- f) non modificare l'importo, il destinatario o qualsiasi altro dato dell'operazione.

2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:

- a) fornisce gli strumenti per comunicare in maniera sicura con i prestatori di servizi di ordine di pagamento conformemente all'articolo 87 bis, paragrafo 1, lettera d);
- b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di ordine di pagamento informa lo stesso prestatore di servizi di ordine di pagamento che l'operazione di pagamento è stata disposta; e
- c) tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di un prestatore di servizi di ordine di pagamento senza discriminazioni - in particolare quanto ai termini, alla priorità o alle spese - rispetto agli ordini di pagamento trasmessi direttamente dal pagatore, a meno che non sia obiettivamente giustificato.

## *Articolo 59*

### *Obblighi in caso di servizi di informazione sui conti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'utente di servizi di pagamento abbia il diritto di ricorrere a servizi che consentono l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento di cui al punto 8 dell'allegato I. Questo diritto non si applica qualora il conto di pagamento non sia accessibile on-line.
  
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti si conforma agli obblighi seguenti:
  - a) prestare servizi unicamente sulla base del consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento;
  - b) per ogni sessione di comunicazione, autenticarsi presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento e comunicare in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e l'utente dei servizi di pagamento conformemente all'articolo 87 bis, paragrafo 1, lettera d);
  - d) accedere soltanto alle informazioni di conti di pagamento designati e delle operazioni di pagamento a questi associati;
  - e) non richiedere, dai conti di pagamento, dati sensibili relativi ai pagamenti;
  - f) non usare né conservare dati - né accedervi - per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti esplicitamente richiesto dall'utente dei servizi di pagamento, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
  
3. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, in relazione ai conti di pagamento,
  - a) fornisce gli strumenti per comunicare in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti conformemente all'articolo 87 bis, paragrafo 1, lettera d) e
  - b) tratta le richieste di dati trasmesse mediante i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti senza discriminazioni, a meno che non sia obiettivamente giustificato.

## *Articolo 60*

### *Limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento e dell'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento*

1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento.
2. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può riservarsi il diritto di bloccare lo strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
3. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile, prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.
4. Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.
5. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di ordine di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all'accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento, compreso l'ordine di un'operazione di pagamento non autorizzato o fraudolento. In tal caso si applicano di conseguenza i paragrafi 3 e 4.



## *Articolo 61*

### *Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate*

1. L'utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:
  - a) utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate;
  - b) notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest'ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.
  
2. L'utente di servizi di pagamento adotta tutte le ragionevoli misure per proteggere le sue credenziali di sicurezza personalizzate; nei casi di cui all'articolo 87, paragrafo 1, l'utente dei servizi di pagamento applica le misure previste dal prestatore di servizi di pagamento in conformità dell'articolo 87, paragrafo 1 ter, al fine di tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.

## *Articolo 62*

### *Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento*

1. Il prestatore di servizi di pagamento che rilascia lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:
  - a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all'utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all'articolo 61;
  - b) astenersi dall'inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall'utente debba essere sostituito;
  - c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l'utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), o richiedere lo sblocco ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4; su richiesta il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente gli strumenti per provare l'avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa;
  - d) dare al pagatore la possibilità di procedere alla notifica a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), a titolo gratuito e far pagare, eventualmente, solo i costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;
  - e) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b).
2. Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio al pagatore di uno strumento di pagamento o delle eventuali caratteristiche di sicurezza personalizzate del medesimo.

### ***Articolo 63***

#### ***Rettifica e notifica di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto***

1. L'utente dei servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all'articolo 80, ne informa il prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia ommesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III.
2. Se è coinvolto un prestatore di servizi di ordine di pagamento, il pagatore ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 1.

### ***Articolo 64***

#### ***Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento***

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetti al prestatore di servizi di pagamento fornire la prova del fatto che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.

Se l'utente dei servizi di pagamento dispone l'operazione di pagamento mediante un prestatore di servizi di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata e correttamente registrata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento di cui è incaricato.

2. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61.

### ***Articolo 65***

#### ***Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate***

1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l'articolo 63, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Essi assicurano inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo

2. [...]

Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa immediatamente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Se il prestatore di servizi di ordine di pagamento è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo per qualunque perdita subita o importo pagato in conseguenza del risarcimento al pagatore, compreso l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata. Conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di ordine di pagamento dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata e correttamente registrata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento di cui è incaricato.

3. Un'ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla normativa applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento o, se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di ordine di pagamento.

### ***Articolo 66***

#### ***Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate***

1. In deroga all'articolo 65 il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o, se il pagatore non ha conservato in condizioni di sicurezza le credenziali di sicurezza personalizzate, dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, conformemente all'articolo 61, paragrafo 2. Il pagatore non è responsabile per operazioni di pagamento non autorizzate se la perdita è stata causata da abusi compiuti da dipendenti o eventuali agenti, succursali o entità di un prestatore di servizi di pagamento a cui sono state esternalizzate le attività.
- 1 bis. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate da esso subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi di cui all'articolo 61 intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica.
- 1 ter. Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento e non è intenzionalmente inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 61, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo tenendo conto, in particolare, delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita.
- 1 quater. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non esige un'autenticazione a due fattori del cliente, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Qualora non accettino un'autenticazione a due fattori del cliente, il beneficiario o il suo prestatore di servizi di pagamento rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

2. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b). Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

### *Articolo 66 bis*

#### *Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo*

1. Se un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per suo tramite nel contesto di un'operazione di pagamento tramite carta e l'esatto importo dell'operazione non è noto allorché il pagatore consente all'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato l'importo esatto dei fondi.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati sul conto di pagamento del pagatore a norma del paragrafo 1 previa ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

## *Articolo 67*

### *Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite*

1. Gli Stati membri assicurano che un pagatore abbia il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite e già eseguita, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
  - a) l'autorizzazione non specifica, quando viene data, l'importo esatto dell'operazione di pagamento, e
  - b) l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente modello di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.

Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.

Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. Ciò implica che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

Nel caso di addebiti diretti il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può convenire nel contratto quadro che il pagatore ha il diritto al rimborso dal proprio prestatore di servizi di pagamento anche se non sono soddisfatte le condizioni per un rimborso di cui al primo comma.

2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), tuttavia, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 45, punto 3, lettera b).
3. Il contratto quadro tra il pagatore ed il prestatore di servizi di pagamento può prevedere che il pagatore non abbia diritto al rimborso se ha dato il consenso ad eseguire l'operazione di pagamento direttamente al prestatore di servizi di pagamento e, ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.

## *Articolo 68*

### *Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite*

1. Gli Stati membri assicurano che il pagatore possa richiedere il rimborso di cui all'articolo 67 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Entro dieci giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso, precisando gli enti cui il pagatore può deferire la questione conformemente agli articoli da 88 a 91, qualora non accetti la giustificazione fornita.

Il diritto di cui al primo comma del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non si applica nel caso di cui all'articolo 67, paragrafo 1, quarto comma.



## CAPO 3

### Esecuzione di un'operazione di pagamento

#### SEZIONE 1

#### *ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI*

#### *Articolo 69*

#### *Ricezione degli ordini di pagamento*

1. Gli Stati membri assicurano che il momento della ricezione sia quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un momento limite alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se l'utente di servizi di pagamento che dispone un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell'articolo 74 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.

## ***Articolo 70***

### ***Rifiuto degli ordini di pagamento***

1. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto sono notificati all'utente di servizi di pagamento, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.

Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica quanto prima e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 74.

Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per detta notifica qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato.

2. Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.
3. Ai fini degli articoli 74 e 80 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato non ricevuto.

## ***Articolo 71***

### ***Irrevocabilità di un ordine di pagamento***

1. Gli Stati membri assicurano che l'utente di servizi di pagamento non possa revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.
2. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver dato al prestatore di servizi di ordine di pagamento il proprio consenso a disporre l'operazione di pagamento o dopo aver trasmesso al beneficiario l'ordine di pagamento o avergli dato il suo consenso ad eseguire l'operazione di pagamento.

3. Tuttavia, nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.
4. Nel caso di cui all'articolo 69, paragrafo 2, l'utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
5. Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se e nella misura in cui è stato concordato tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento interessato. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l'accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.

## *Articolo 72*

### *Importi trasferiti e importi ricevuti*

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscano la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e si astengano dal trattenere spese sull'importo trasferito.
2. Tuttavia, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattienga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e le spese sono separati nelle informazioni fornite al beneficiario.
3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.

## SEZIONE 2

### *TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA*

#### *Articolo 73*

##### *Ambito di applicazione*

1. La presente sezione si applica:
  - a) alle operazioni di pagamento in euro;
  - b) alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;
  - c) alle operazioni di pagamento che comportano un'unica conversione fra l'euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.
  
2. La presente sezione è applicabile ad altre operazioni di pagamento, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 78 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, quando l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all'articolo 74, per le operazioni di pagamento all'interno dell'Unione tale termine non può superare quattro giornate operative dal momento della ricezione conformemente all'articolo 69.

## ***Articolo 74***

### ***Operazioni di pagamento su un conto di pagamento***

1. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisca che, dal momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69, l'importo dell'operazione di pagamento sia accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva. Questo termine può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.
2. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta e renda disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all'articolo 78.
3. Gli Stati membri esigono che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmetta un ordine di pagamento disposto dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l'addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.

## ***Articolo 75***

### ***Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento***

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, i fondi sono messi a disposizione del beneficiario da parte del prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario entro il termine specificato all'articolo 74.

## ***Articolo 76***

### ***Depositi versati in un conto di pagamento***

Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assicura che l'importo sia reso disponibile e sia indicata la data valuta immediatamente dopo il momento della ricezione dei fondi. Qualora l'utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l'importo è reso disponibile ed è indicata la data valuta al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.

## ***Articolo 77***

### ***Operazioni di pagamento nazionali***

Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.

## ***Articolo 78***

### ***Data valuta e disponibilità dei fondi***

1. Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, ove il conto di pagamento del beneficiario sia nella valuta dell'importo ricevuto, anche per i pagamenti che avvengono in seno al medesimo prestatore di servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

**SEZIONE 3**  
**RESPONSABILITÀ**

**Articolo 79**  
**Identificativi unici inesatti**

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'articolo 80, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a cooperare in tali sforzi anche comunicando al pagatore tutte le informazioni pertinenti.
4. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente per il recupero.
5. Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), o dall'articolo 45, punto 2, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all'identificativo unico indicato dall'utente.

## *Articolo 80*

### *Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento*

1. Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, salvo se è in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento conformemente all'articolo 74, paragrafo 1. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

- 1 bis. Se l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore mediante un prestatore di servizi di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto risarcisce al pagatore, fatti salvi l'articolo 63 e l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.



Se il prestatore di servizi di ordine di pagamento è responsabile per l'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo per qualunque perdita subita o importo pagato in conseguenza del risarcimento al pagatore. Spetta al prestatore di servizi di ordine di pagamento dimostrare che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 69. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del paragrafo 1, egli mette immediatamente l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita eventualmente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo. La data valuta attribuita all'importo non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.

2. Qualora un'operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 74, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

Inoltre, fatti salvi l'articolo 63, l'articolo 79, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 83, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 78. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, rimborsa, se del caso e senza indugio, al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.

Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non è assoggettato a tale obbligo se può dimostrare che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, a prescindere da un semplice ritardo nell'esecuzione. In tal caso il pagatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento di richiedere che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indichi la data valuta dell'importo sul conto di pagamento del beneficiario non più tardi della data valuta che sarebbe stata indicata in caso di esecuzione corretta.

In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento, qualora l'ordine di pagamento sia disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.

3. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi cui è soggetto l'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento.

### ***Articolo 81***

#### ***Compensazione finanziaria ulteriore***

Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento.

### ***Articolo 82***

#### ***Diritto di regresso***

1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 80 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati a norma dell'articolo 65 e dell'articolo 80. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un'autenticazione a due fattori del cliente.
2. Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all'accordo concluso tra di essi.

### ***Articolo 83***

#### ***Esclusione della responsabilità***

La responsabilità di cui ai capi 2 e 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale o dell'Unione.

## **CAPO 4**

### **Protezione dei dati**

#### *Articolo 84*

#### *Protezione dei dati*

Gli Stati membri autorizzano il trattamento di dati a carattere personale da parte di sistemi di pagamento e di prestatori di servizi di pagamento qualora ciò sia necessario per garantire la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dei casi di frode nei pagamenti. Il trattamento di tali dati a carattere personale e qualsiasi altro trattamento di dati di carattere personale ai fini della presente direttiva sono effettuati in conformità della direttiva 95/46/CE, delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

## CAPO 5

### Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione

#### *Articolo 85*

#### *Gestione dei rischi operativi e di sicurezza*

1. I prestatori di servizi di pagamento istituiscono un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi, compresi i rischi di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento definiscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano su base annua all'autorità competente ai sensi della presente direttiva, o ad intervalli determinati dall'autorità competente, una valutazione aggiornata dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento che essi prestano e in merito all'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli.
3. L'EBA elabora, in stretta collaborazione con la BCE, orientamenti relativi alla definizione, all'attuazione e al controllo delle misure di sicurezza, comprese se del caso le procedure di certificazione.
4. L'EBA, in stretta cooperazione con la BCE, rivede gli orientamenti periodicamente e almeno ogni due anni.
5. L'EBA promuove la cooperazione nel settore dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento tra le autorità competenti ai sensi della presente direttiva, la BCE e, se del caso, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

## *Articolo 86*

### *Notifica degli incidenti*

1. In caso di incidente operativo grave, anche di sicurezza, i prestatori di servizi di pagamento lo notificano senza indugio all'autorità competente dello Stato membro di origine ai sensi della presente direttiva. Se l'incidente incide sugli interessi finanziari dei suoi utenti di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento informa senza indugio i suoi utenti di servizi di pagamento dell'incidente e delle possibili misure che possono adottare per attenuare gli effetti negativi dell'incidente.
2. Al ricevimento della notifica a norma del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine ai sensi della presente direttiva forniscono senza indugio i pertinenti dettagli dell'incidente all'EBA e alla BCE e, previa valutazione della pertinenza dell'incidente per altre autorità nazionali, lo notificano di conseguenza a dette autorità. L'EBA e la BCE valutano la pertinenza dell'incidente per altre autorità europee e lo notificano di conseguenza a dette autorità. La BCE informa i membri del Sistema europeo delle banche centrali in merito alle questioni pertinenti al sistema di pagamento.
3. Entro il [inserire la data, che dovrebbe essere la stessa di quella prevista all'articolo 102, paragrafo 1], l'EBA emana, in stretta cooperazione con la BCE, orientamenti per:
  - i prestatori di servizi di pagamento, per quanto concerne la classificazione degli incidenti gravi di cui al paragrafo 1 e il contenuto, il formato e le procedure per la notifica di tali incidenti, e
  - le autorità competenti ai sensi della presente direttiva, per quanto concerne i criteri relativi alle modalità per valutare la pertinenza dell'incidente e i dettagli della notifica degli incidenti da condividere con altre autorità nazionali.

4. L'EBA, in stretta cooperazione con la BCE, rivede periodicamente e almeno ogni due anni gli orientamenti di cui al paragrafo 3.
5. Al momento di emanare e rivedere gli orientamenti di cui al paragrafo 3, l'EBA tiene conto delle norme e/o delle specifiche elaborate e pubblicate dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per i settori che esercitano attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.

### ***Articolo 87***

#### ***Autenticazione***

1. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di pagamento applichi l'autenticazione a due fattori del cliente quando il pagatore:
  - a) accede al suo conto di pagamento online;
  - b) dispone un'operazione di pagamento elettronico a distanza;
  - c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
- 1 bis. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento applichino l'autenticazione a due fattori del cliente che comprenda elementi atti a collegare in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.
- 1 ter. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento adottino specifici requisiti in materia di sicurezza per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.

1 quater. I paragrafi 1 bis e 1 ter si applicano anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di ordine di pagamento. I paragrafi 1 e 1 ter si applicano anche allorché le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.

1 quinquies. Gli Stati membri provvedono a che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consenta al prestatore di servizi di ordine di pagamento autorizzato e al prestatore di servizi di informazione sui conti registrato di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento conformemente al paragrafo 1 ter e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di ordine di pagamento autorizzato, anche in conformità del paragrafo 1 bis.

### ***Articolo 87 bis***

#### ***Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione***

1. In stretta cooperazione con la BCE, l'EBA elabora, a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, progetti di norme tecniche di regolamentazione indirizzate ai prestatori di servizi di pagamento, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in cui sono specificati:
  - a) i requisiti della procedura di autenticazione a due fattori del cliente di cui all'articolo 87, paragrafi 1 e 1 bis;
  - b) le esenzioni dall'applicazione dell'articolo 87, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, sulla base dei criteri stabiliti al paragrafo 1 ter;
  - c) i requisiti che le misure di sicurezza tecnica devono soddisfare conformemente all'articolo 87, paragrafo 1 ter, per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento; e
  - d) requisiti comuni e sicuri per la comunicazione ai fini dell'autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori e i beneficiari.



1 bis. I progetti di norme tecniche di regolamentazione sono elaborati dall'EBA conformemente ai seguenti obiettivi:

- assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento mediante l'adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;
- assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati a carattere personale degli utenti di servizi di pagamento;
- permettere la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento;
- assicurare la neutralità dei modelli commerciali;
- permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili e di facile utilizzo.

1 ter. Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono basate sui criteri seguenti:

- a) il livello del rischio connesso al servizio prestato;
- b) l'importo e/o la frequenza dell'operazione;
- d) il canale di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'EBA presenta questi progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro (inserire la data) [... 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]..

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3. L'EBA rivede e, se del caso, aggiorna periodicamente le norme tecniche di regolamentazione.

## CAPO 6

# Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle controversie

### SEZIONE 1

#### *PROCEDURE PER I RECLAMI*

##### *Articolo 88*

###### *Reclami*

1. Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni della presente direttiva da parte di prestatori di servizi di pagamento.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità della legislazione nazionale in materia di procedure, la risposta dell'autorità competente informa il reclamante dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali ai sensi dell'articolo 91.

##### *Articolo 89*

###### *Autorità competenti*

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Tali autorità competenti adottano tutte le misure adeguate a tale scopo. Esse non sono prestatori di servizi di pagamento, ad eccezione delle banche centrali nazionali.
- 1 bis. Esse sono:
  - a) autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, o

- b) organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale.
- 1 ter. Ove abbiano recepito nel diritto civile le disposizioni della presente direttiva per quanto concerne i diritti e gli obblighi tra gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento prevedendo un'azione di diritto civile corrispondente, gli Stati membri possono scegliere di garantire l'effettivo rispetto della direttiva provvedendo a che gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento abbiano accesso agli organi giurisdizionali competenti per avviare le rispettive azioni. La presente disposizione non pregiudica la designazione delle autorità competenti a norma del titolo II.
2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni.
- 2 bis. Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:
- a) direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie, o
- b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, se del caso anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.
3. In caso di violazione o di sospetta violazione delle disposizioni della legislazione nazionale adottata ai sensi dei titoli III e IV, quale autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo è costituita quella dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli agenti e delle succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti designate di cui al paragrafo 1 al più tardi entro [... due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

## **SEZIONE 2**

### ***PROCEDURE DI RICORSO EXTRAGIUDIZIALE E SANZIONI***

#### ***Articolo 90***

##### ***Risoluzione interna delle controversie***

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento predispongano procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva. Tali procedure hanno effetto in tutti gli Stati membri in cui i servizi di pagamento sono offerti e sono disponibili nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio è offerto.
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi di pagamento facciano il possibile per rispondere, secondo le modalità concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento, ai reclami degli utenti di servizi di pagamento, affrontando tutte le questioni sollevate, entro un termine adeguato e al più tardi entro quindici giornate operative. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro quindici giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il consumatore otterrà una risposta definitiva. Tale termine non può in nessun caso superare 30 giornate operative supplementari.
3. Il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento gli organismi di ricorso extragiudiziale che sono competenti a redimere le controversie aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono formulate in modo accessibile facile, diretto, visibile e permanente sul sito web del prestatore di servizi di pagamento, se esistente, nelle condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. Precisano altresì come ottenere maggiori informazioni

sull'organismo di ricorso extragiudiziale pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.

5. [...]

### ***Articolo 91***

#### ***Ricorso extragiudiziale***

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite, in conformità della pertinente legislazione nazionale e dell'Unione a norma della direttiva 2013/11/UE, procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi esistenti. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e coprano anche le attività dei rappresentanti designati.
2. Gli Stati membri dispongono che i soggetti di cui al paragrafo 1 collaborino per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dai titoli III e IV della presente direttiva.

### ***Articolo 92***

#### ***Sanzioni***

1. Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni della normativa nazionale in recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa divulgare al pubblico qualsiasi sanzione amministrativa applicata per la violazione delle misure adottate nel recepimento della presente direttiva, a meno che tale divulgazione non metta gravemente a rischio i mercati finanziari o arrechi un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

## TITOLO V ATTI DELEGATI

### *Articolo 93*

#### *Atti delegati*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardanti:

- a) l'adeguamento del riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE all'articolo 4, punto 29), della presente direttiva, in caso di modifica della raccomandazione;
- b) l'aggiornamento degli importi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 66, paragrafo 1, al fine di tenere conto dell'inflazione.

**Articolo 94**  
**Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 93 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [inserire data - data di entrata in vigore dell'atto legislativo].
3. La delega di potere di cui all'articolo 93 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 93 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 95*

##### *Piena armonizzazione*

1. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafi 1 quinquies e 2, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 27, l'articolo 31, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 48, paragrafo 6, l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, l'articolo 55, paragrafo 3, l'articolo 56, paragrafi 2 e 3, l'articolo 66, paragrafo 1 ter e l'articolo 77, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.
2. Uno Stato membro che si avvalga di una delle opzioni di cui al paragrafo 1 informa la Commissione di ciò e di eventuali successivi cambiamenti. La Commissione rende pubblica l'informazione in uno sito web o in un altro modo facilmente accessibile.
3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non derogano, a discapito degli utenti di servizi di pagamento, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento.

#### *Articolo 96*

##### *Clausola di revisione*

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva, e in particolare sull'adeguatezza e sull'impatto delle norme relative alle spese stabilite dall'articolo 55, paragrafi 3 e 4.



## **Articolo 97**

### **Disposizioni transitorie**

1. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di pagamento che hanno avviato l'attività in conformità della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2007/64/CE prima del [OP: inserire il termine per l'attuazione] a proseguire tale attività nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2007/64/CE, senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 5 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi].

Gli Stati membri impongono agli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi], se tali istituti di pagamento soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione.

Gli istituti di pagamento che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva ricevono l'autorizzazione e sono iscritti nel registro dello Stato membro di origine e nel registro dell'EBA di cui agli articoli 13 e 14 della presente direttiva. Agli istituti di pagamento che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi] è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 30 della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo nel registro del loro Stato membro di origine e nel registro dell'EBA di cui agli articoli 13 e 14 se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dagli articoli 5 e 10. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati prima della concessione dell'autorizzazione.
3. Gli Stati membri autorizzano le persone fisiche o giuridiche che prima del [OP: inserire il termine per l'attuazione] hanno esercitato attività di servizi di pagamento ai sensi della presente direttiva e alle quali è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, a proseguire tale attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 12 mesi] senza essere tenute a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 o a ottenere una deroga ai sensi dell'articolo 27 della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. A tali persone cui, entro tale periodo, non è stata accordata l'autorizzazione o non è stata concessa una deroga ai sensi della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all'articolo 30 della presente direttiva.
4. Gli Stati membri possono prevedere che gli istituti che hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano automaticamente considerati esentati e iscritti nel registro nazionale del loro Stato membro di origine e nel registro dell'EBA di cui agli articoli 13 e 14 se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 27. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati.
5. Il deroga al paragrafo 1, le persone giuridiche autorizzate a prestare servizi di pagamento elencati al punto 7 dell'allegato della direttiva 2007/64/CE sono automaticamente soggette alla clausola grandfathering in tale autorizzazione per la prestazione dei servizi di pagamento considerati servizi di pagamento elencati al punto 3 dell'allegato della presente direttiva se le autorità competenti, non più tardi del [OP: inserire il termine per l'attuazione + 24 mesi] dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 6, lettera c), e dall'articolo 8 della presente direttiva.

**Articolo 98**  
**Modifiche alla direttiva 2002/65/CE**

All'articolo 4 della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora sia applicabile anche la direttiva [OP: inserire il numero della presente direttiva] del Parlamento europeo e del Consiglio\*, le disposizioni in materia di informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 37, 38, 44 e 45 di tale direttiva."

\* Direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio del [inserire il titolo completo] (GU L ..).

**Articolo 99**  
**Modifica della direttiva 2013/36/UE**

Nell'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>, il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4) Servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\* [OP: inserire il nome e il numero della presente direttiva una volta adottata]

\* Direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...

---

<sup>31</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

## *Articolo 100*

### *Modifiche alla direttiva 2009/110/CE*

1. All'articolo 1 della direttiva 2009/110/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per effettuare operazioni di pagamento esentate come specificato all'articolo 3, lettere l), l bis) e l ter), della direttiva [PSD2]."

1 bis. All'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Fatta salva la presente direttiva, gli articoli 5 e da 10 a 16, l'articolo 18, paragrafi da 5 a 7 e gli articoli da 19 a 26 quater della direttiva [PSD2] si applicano in quanto compatibili agli istituti di moneta elettronica."

2. All'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica intende distribuire moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, l'articolo 18, paragrafi 5 e 6 e gli articoli da 25 bis a 26 quater della direttiva [PSD2] si applicano in quanto compatibili."

3. All'articolo 3 della direttiva 2009/110/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a fornire servizi di pagamento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), tramite agenti solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 della direttiva [PSD2]."

4. All'articolo 18 della direttiva 2009/110/CE è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato, prima dell'adozione della direttiva [OP: inserire il numero della presente direttiva] del Parlamento europeo e del Consiglio\*, attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi].

Gli Stati membri impongono alle persone giuridiche di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, [OP: inserire il termine per l'attuazione + 6 mesi], se tali persone giuridiche soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l'autorizzazione.

Le persone giuridiche di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva, ricevono l'autorizzazione e sono iscritte nel registro. Alle persone giuridiche che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro [OP: inserire il termine per l'attuazione+ 6 mesi] è fatto divieto di emettere moneta elettronica.'

\* Direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... [inserire il titolo completo] (GU L ...)

\*\*

## ***Articolo 100 bis***

### ***Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010***

1. All'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1093/2010 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
"2. L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione delle direttive 94/19/CE e 2002/87/CE, del regolamento (CE) n. 1781/2006 e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (\*), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (\*\*), della direttiva [PSD2] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata], della direttiva 2009/110/CE e delle parti pertinenti delle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, nonché delle direttive, dei regolamenti e delle decisioni basati sui predetti atti e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità. L'Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (\*\*\*)".
2. all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
""istituti finanziari": gli "enti creditizi" quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, le "imprese di investimento" quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/49/CE, i "conglomerati finanziari" quali definiti all'articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE, i prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 9, della direttiva [PSD2] [OP: inserire il numero della direttiva una volta adottata] e gli istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per "istituti finanziari" si intendano gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;"

## ***Articolo 101***

### ***Abrogazione***

La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data – giorno successivo alla data stabilita dall'articolo 102, paragrafo 2, primo comma].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

## *Articolo 102*

### *Attuazione*

1. Entro... <sup>+</sup>[due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Essi applicano tali disposizioni a partire da <sup>++</sup>[due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva
4. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 87, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 1 quinquies a partire da 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 87 bis.
5. Gli Stati membri autorizzano o registrano nuovi prestatori di servizi di pagamento che offrono i servizi di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 87 bis, conformemente al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri garantiscono che i singoli prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, finché non rispettano le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 4, sono tenuti a non abusare della loro non conformità per bloccare od ostacolare l'uso di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti per i conti cui forniscono radicamento.

---

<sup>+</sup> GU: inserire la data - due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

<sup>++</sup> GU: inserire la data - due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.



***Articolo 103***

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

***Articolo 104***

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

### SERVIZI DI PAGAMENTO (DEFINIZIONE ALL'ARTICOLO 4, PUNTO 3)

1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
2. Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento.
3. Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
  - a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,
  - b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,
  - c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
  - a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum,
  - b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi,
  - c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti.
5. Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento.
6. Rimessa di denaro.
7. Servizi di ordine di pagamento.
8. Servizi di informazione sui conti.

**ALLEGATO II**  
**TAVOLA DI CONCORDANZA**

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Presente direttiva   | Direttiva 2007/64/CE     |  |
| Articolo 1, paragrafo 1  | Articolo 1, paragrafo 1  |  |
| Articolo 1, paragrafo 2  | Articolo 1, paragrafo 2  |  |
| Articolo 2, paragrafo 1  | Articolo 2, paragrafo 1  |  |
| Articolo 2, paragrafo 2  | Articolo 2, paragrafo 2  |  |
| Articolo 2, paragrafo 3  | Articolo 2, paragrafo 3  |  |
| Articolo 3<br>Lettera o) soppressa   | Articolo 3               |  |
| Articolo 4<br>Aggiunte definizioni   | Articolo 4               |  |
| Articolo 5 - aggiunte disposizioni relative alle domande di autorizzazione | Articolo 5               |  |
| Articolo 6   | Articolo 6               |  |
| Articolo 7, paragrafo 1  | Articolo 7, paragrafo 1  |  |
| Articolo 7, paragrafo 2  | Articolo 7, paragrafo 2  |  |
| Articolo 7, paragrafo 3  | Articolo 7, paragrafo 3  |  |
| Articolo 8, paragrafo 1  | Articolo 8, paragrafo 1  |  |
| Articolo 8, paragrafo 2  | Articolo 8, paragrafo 2  |  |
| Articolo 8, paragrafo 3  | Articolo 8, paragrafo 3  |  |
| Articolo 9, paragrafo 1  | Articolo 9, paragrafo 1  |  |
| Articolo 9, paragrafo 2<br>Articolo 9, paragrafi 3 e 4 soppressi           | Articolo 9, paragrafo 2  |  |
| Articolo 10, paragrafo 1   | Articolo 10, paragrafo 1 |  |
| Articolo 10, paragrafo 2   | Articolo 10, paragrafo 2 |  |
| Articolo 10, paragrafo 3   | Articolo 10, paragrafo 3 |  |
| Articolo 10, paragrafo 4   | Articolo 10, paragrafo 4 |  |
| Articolo 10, paragrafo 5   | Articolo 10, paragrafo 5 |  |
| Articolo 10, paragrafo 6   | Articolo 10, paragrafo 6 |  |
| Articolo 10, paragrafo 7   | Articolo 10, paragrafo 7 |  |
| Articolo 10, paragrafo 8   | Articolo 10, paragrafo 8 |  |
| Articolo 10, paragrafo 9   | Articolo 10, paragrafo 9 |  |
| Articolo 11  | Articolo 11              |  |
| Articolo 12, paragrafo 1   | Articolo 12, paragrafo 1 |  |
| Articolo 12, paragrafo 2   | Articolo 12, paragrafo 2 |  |
| Articolo 12, paragrafo 3   | Articolo 12, paragrafo 3 |  |
| Articolo 13  | Articolo 13              |  |
| Articolo 14, paragrafo 1   |                          |  |
| Articolo 14, paragrafo 2   |                          |  |
| Articolo 14, paragrafo 3   |                          |  |
| Articolo 14, paragrafo 4   |                          |  |
| Articolo 15  | Articolo 14              |  |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Articolo 16, paragrafo 1                       | Articolo 15, paragrafo 1 |  |
| Articolo 16, paragrafo 2                       | Articolo 15, paragrafo 2 |  |
| Articolo 16, paragrafo 3                       | Articolo 15, paragrafo 3 |  |
| Articolo 16, paragrafo 4                       | Articolo 15, paragrafo 4 |  |
| Articolo 17, paragrafo 1                       | Articolo 16, paragrafo 1 |  |
| Articolo 17, paragrafo 2                       | Articolo 16, paragrafo 2 |  |
| Articolo 17, paragrafo 3                       |                          |  |
| Articolo 17, paragrafo 4                       | Articolo 16, paragrafo 3 |  |
| Articolo 17, paragrafo 5                       | Articolo 16, paragrafo 4 |  |
| Articolo 17, paragrafo 6                       | Articolo 16, paragrafo 5 |  |
| Articolo 18, paragrafo 1                       | Articolo 17, paragrafo 1 |  |
| Articolo 18, paragrafo 2                       | Articolo 17, paragrafo 2 |  |
| Articolo 18, paragrafo 3                       | Articolo 17, paragrafo 3 |  |
| Articolo 18, paragrafo 4                       | Articolo 17, paragrafo 4 |  |
| Articolo 18, paragrafo 5                       | Articolo 17, paragrafo 5 |  |
| Articolo 18, paragrafo 6                       | Articolo 17, paragrafo 6 |  |
| Articolo 18, paragrafo 7                       | Articolo 17, paragrafo 7 |  |
| Articolo 18, paragrafo 8                       | Articolo 17, paragrafo 8 |  |
| Articolo 18, paragrafo 9                       |                          |  |
| Articolo 19, paragrafo 1                       | Articolo 18, paragrafo 1 |  |
| Articolo 19, paragrafo 2                       | Articolo 18, paragrafo 2 |  |
| Articolo 20                                    | Articolo 19              |  |
| Articolo 21, paragrafo 1                       | Articolo 20, paragrafo 1 |  |
| Articolo 21, paragrafo 2                       | Articolo 20, paragrafo 2 |  |
| Articolo 21, paragrafo 3                       | Articolo 20, paragrafo 3 |  |
| Articolo 21, paragrafo 4                       | Articolo 20, paragrafo 4 |  |
| Articolo 21, paragrafo 5                       | Articolo 20, paragrafo 5 |  |
| Articolo 22, paragrafo 1                       | Articolo 21, paragrafo 1 |  |
| Articolo 22, paragrafo 2                       | Articolo 21, paragrafo 2 |  |
| Articolo 22, paragrafo 3                       | Articolo 21, paragrafo 3 |  |
| Articolo 23, paragrafo 1                       | Articolo 22, paragrafo 1 |  |
| Articolo 23, paragrafo 2                       | Articolo 22, paragrafo 2 |  |
| Articolo 23, paragrafo 3                       | Articolo 22, paragrafo 3 |  |
| Articolo 24, paragrafo 1                       | Articolo 23, paragrafo 1 |  |
| Articolo 24, paragrafo 2                       | Articolo 23, paragrafo 2 |  |
| Articolo 25, paragrafo 1                       | Articolo 24, paragrafo 1 |  |
| Articolo 25, paragrafo 2, lettera d) soppressa | Articolo 24, paragrafo 2 |  |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Articolo 26, paragrafo 1                       | Articolo 25, paragrafo 1 |  |
| Articolo 26, paragrafo 2                       | Articolo 25, paragrafo 2 |  |
| Articolo 26, paragrafo 3                       | Articolo 25, paragrafo 3 |  |
| Articolo 26, paragrafo 4                       | Articolo 25, paragrafo 4 |  |
| Articolo 26, paragrafo 5                       | Articolo 25, paragrafo 5 |  |
| Articolo 26, paragrafo 6                       |                          |  |
| Articolo 26, paragrafo 7                       |                          |  |
| Articolo 26, paragrafo 8                       |                          |  |
| Articolo 26, paragrafo 9                       |                          |  |
| Articolo 27, paragrafo 1                       | Articolo 26, paragrafo 1 |  |
| Articolo 27, paragrafo 2                       | Articolo 26, paragrafo 2 |  |
| Articolo 27, paragrafo 3                       | Articolo 26, paragrafo 3 |  |
| Articolo 27, paragrafo 4                       | Articolo 26, paragrafo 4 |  |
| Articolo 27, paragrafo 5                       | Articolo 26, paragrafo 5 |  |
| Articolo 27, paragrafo 6                       | Articolo 26, paragrafo 6 |  |
| Articolo 28                                    | Articolo 27              |  |
| Articolo 29, paragrafo 1                       | Articolo 28, paragrafo 1 |  |
| Articolo 29, paragrafo 2, lettera c) soppressa | Articolo 28, paragrafo 2 |  |
| Articolo 30, paragrafo 1                       | Articolo 29              |  |
| Articolo 30, paragrafo 2                       |                          |  |
| Articolo 31, paragrafo 1                       | Articolo 30, paragrafo 1 |  |
| Articolo 31, paragrafo 2                       | Articolo 30, paragrafo 2 |  |
| Articolo 31, paragrafo 3                       | Articolo 30, paragrafo 3 |  |
| Articolo 32                                    | Articolo 31              |  |
| Articolo 33, paragrafo 1                       | Articolo 32, paragrafo 1 |  |
| Articolo 33, paragrafo 2                       | Articolo 32, paragrafo 2 |  |
| Articolo 33, paragrafo 3                       | Articolo 32, paragrafo 3 |  |
| Articolo 34                                    | Articolo 33              |  |
| Articolo 35, paragrafo 1                       | Articolo 34, paragrafo 1 |  |
| Articolo 35, paragrafo 2                       | Articolo 34, paragrafo 2 |  |
| Articolo 36, paragrafo 1                       | Articolo 35, paragrafo 1 |  |
| Articolo 36, paragrafo 2                       | Articolo 35, paragrafo 2 |  |
| Articolo 37, paragrafo 1                       | Articolo 36, paragrafo 1 |  |
| Articolo 37, paragrafo 2                       | Articolo 36, paragrafo 2 |  |
| Articolo 37, paragrafo 3                       | Articolo 36, paragrafo 3 |  |
| Articolo 38, paragrafo 1                       | Articolo 37, paragrafo 1 |  |
| Articolo 38, paragrafo 2                       |                          |  |

|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Articolo 38, paragrafo 3 | Articolo 37, paragrafo 2 |  |
| Articolo 39              |                          |  |
| Articolo 40              |                          |  |
| Articolo 41              | Articolo 38              |  |
| Articolo 42              | Articolo 39              |  |
| Articolo 43              | Articolo 40              |  |
| Articolo 44, paragrafo 1 | Articolo 41, paragrafo 1 |  |
| Articolo 44, paragrafo 2 | Articolo 41, paragrafo 2 |  |
| Articolo 44, paragrafo 3 | Articolo 41, paragrafo 3 |  |
| Articolo 45, paragrafo 1 | Articolo 42, paragrafo 1 |  |
| Articolo 45, paragrafo 2 | Articolo 42, paragrafo 2 |  |
| Articolo 45, paragrafo 3 | Articolo 42, paragrafo 3 |  |
| Articolo 45, paragrafo 4 | Articolo 42, paragrafo 4 |  |
| Articolo 45, paragrafo 5 | Articolo 42, paragrafo 5 |  |
| Articolo 45, paragrafo 6 | Articolo 42, paragrafo 6 |  |
| Articolo 45, paragrafo 7 | Articolo 42, paragrafo 7 |  |
| Articolo 46              | Articolo 43              |  |
| Articolo 47, paragrafo 1 | Articolo 44, paragrafo 1 |  |
| Articolo 47, paragrafo 2 | Articolo 44, paragrafo 2 |  |
| Articolo 47, paragrafo 3 | Articolo 44, paragrafo 3 |  |
| Articolo 48, paragrafo 1 | Articolo 45, paragrafo 1 |  |
| Articolo 48, paragrafo 2 | Articolo 45, paragrafo 2 |  |
| Articolo 48, paragrafo 3 | Articolo 45, paragrafo 3 |  |
| Articolo 48, paragrafo 4 | Articolo 45, paragrafo 4 |  |
| Articolo 48, paragrafo 5 | Articolo 45, paragrafo 5 |  |
| Articolo 48, paragrafo 6 | Articolo 45, paragrafo 6 |  |
| Articolo 49              | Articolo 46              |  |
| Articolo 50, paragrafo 1 | Articolo 47, paragrafo 1 |  |
| Articolo 50, paragrafo 2 | Articolo 47, paragrafo 2 |  |
| Articolo 50, paragrafo 3 | Articolo 47, paragrafo 3 |  |
| Articolo 51, paragrafo 1 | Articolo 48, paragrafo 1 |  |
| Articolo 51, paragrafo 2 | Articolo 48, paragrafo 2 |  |
| Articolo 51, paragrafo 3 | Articolo 48, paragrafo 3 |  |
| Articolo 52, paragrafo 1 | Articolo 49, paragrafo 1 |  |
| Articolo 52, paragrafo 2 | Articolo 49, paragrafo 2 |  |
| Articolo 53, paragrafo 1 | Articolo 50, paragrafo 1 |  |
| Articolo 53, paragrafo 2 | Articolo 50, paragrafo 2 |  |

|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Articolo 54, paragrafo 1 | Articolo 51, paragrafo 1 |  |
| Articolo 54, paragrafo 2 | Articolo 51, paragrafo 2 |  |
| Articolo 54, paragrafo 3 | Articolo 51, paragrafo 3 |  |
| Articolo 54, paragrafo 4 | Articolo 51, paragrafo 4 |  |
| Articolo 55, paragrafo 1 | Articolo 52, paragrafo 1 |  |
| Articolo 55, paragrafo 2 | Articolo 52, paragrafo 2 |  |
| Articolo 55, paragrafo 3 | Articolo 52, paragrafo 3 |  |
| Articolo 55, paragrafo 4 |                          |  |
| Articolo 56, paragrafo 1 | Articolo 53, paragrafo 1 |  |
| Articolo 56, paragrafo 2 | Articolo 53, paragrafo 2 |  |
| Articolo 56, paragrafo 3 | Articolo 53, paragrafo 3 |  |
| Articolo 57, paragrafo 1 | Articolo 54, paragrafo 1 |  |
| Articolo 57, paragrafo 2 | Articolo 54, paragrafo 2 |  |
| Articolo 57, paragrafo 3 | Articolo 54, paragrafo 3 |  |
| Articolo 57, paragrafo 4 | Articolo 54, paragrafo 4 |  |
| Articolo 58, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 58, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 58, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 58, paragrafo 4 |                          |  |
| Articolo 59, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 59, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 59, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 60, paragrafo 1 | Articolo 55, paragrafo 1 |  |
| Articolo 60, paragrafo 2 | Articolo 55, paragrafo 2 |  |
| Articolo 60, paragrafo 3 | Articolo 55, paragrafo 3 |  |
| Articolo 60, paragrafo 4 | Articolo 55, paragrafo 4 |  |
| Articolo 61, paragrafo 1 | Articolo 56, paragrafo 1 |  |
| Articolo 61, paragrafo 2 | Articolo 56, paragrafo 2 |  |
| Articolo 62, paragrafo 1 | Articolo 57, paragrafo 1 |  |
| Articolo 62, paragrafo 2 | Articolo 57, paragrafo 2 |  |
| Articolo 63, paragrafo 1 | Articolo 58              |  |
| Articolo 63, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 64, paragrafo 1 | Articolo 59, paragrafo 1 |  |
| Articolo 64, paragrafo 2 | Articolo 59, paragrafo 2 |  |
| Articolo 65, paragrafo 1 | Articolo 60, paragrafo 1 |  |
| Articolo 65, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 65, paragrafo 3 | Articolo 60, paragrafo 2 |  |

|                          |                              |  |
|--------------------------|------------------------------|--|
| Articolo 66, paragrafo 1 | Articolo 61, paragrafi 1 e 2 |  |
| Articolo 66, paragrafo 2 | Articolo 61, paragrafi 4 e 5 |  |
| Articolo 67, paragrafo 1 | Articolo 62, paragrafo 1     |  |
| Articolo 67, paragrafo 2 | Articolo 62, paragrafo 2     |  |
| Articolo 67, paragrafo 3 | Articolo 62, paragrafo 3     |  |
| Articolo 68, paragrafo 1 | Articolo 63, paragrafo 1     |  |
| Articolo 68, paragrafo 2 | Articolo 63, paragrafo 2     |  |
| Articolo 69, paragrafo 1 | Articolo 64, paragrafo 1     |  |
| Articolo 69, paragrafo 2 | Articolo 64, paragrafo 2     |  |
| Articolo 70, paragrafo 1 | Articolo 65, paragrafo 1     |  |
| Articolo 70, paragrafo 2 | Articolo 65, paragrafo 2     |  |
| Articolo 70, paragrafo 3 | Articolo 65, paragrafo 3     |  |
| Articolo 71, paragrafo 1 | Articolo 66, paragrafo 1     |  |
| Articolo 71, paragrafo 2 | Articolo 66, paragrafo 2     |  |
| Articolo 71, paragrafo 3 | Articolo 66, paragrafo 3     |  |
| Articolo 71, paragrafo 4 | Articolo 66, paragrafo 4     |  |
| Articolo 71, paragrafo 5 | Articolo 66, paragrafo 5     |  |
| Articolo 72, paragrafo 1 | Articolo 67, paragrafo 1     |  |
| Articolo 72, paragrafo 2 | Articolo 67, paragrafo 2     |  |
| Articolo 72, paragrafo 3 | Articolo 67, paragrafo 3     |  |
| Articolo 73, paragrafo 1 | Articolo 68, paragrafo 1     |  |
| Articolo 73, paragrafo 2 | Articolo 68, paragrafo 2     |  |
| Articolo 74, paragrafo 1 | Articolo 69, paragrafo 1     |  |
| Articolo 74, paragrafo 2 | Articolo 69, paragrafo 2     |  |
| Articolo 74, paragrafo 3 | Articolo 69, paragrafo 3     |  |
| Articolo 75              | Articolo 70                  |  |
| Articolo 76              | Articolo 71                  |  |
| Articolo 77              | Articolo 72                  |  |
| Articolo 78, paragrafo 1 | Articolo 73, paragrafo 1     |  |
| Articolo 78, paragrafo 2 | Articolo 73, paragrafo 2     |  |
| Articolo 79, paragrafo 1 | Articolo 74, paragrafo 1     |  |
| Articolo 79, paragrafo 2 | Articolo 74, paragrafo 2     |  |
| Articolo 79, paragrafo 3 | Articolo 74, paragrafo 2     |  |
| Articolo 79, paragrafo 4 | Articolo 74, paragrafo 2     |  |
| Articolo 79, paragrafo 5 | Articolo 74, paragrafo 3     |  |
| Articolo 80, paragrafo 1 | Articolo 75, paragrafo 1     |  |
| Articolo 80, paragrafo 2 | Articolo 75, paragrafo 2     |  |



|                          |                          |  |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Articolo 80, paragrafo 3 | Articolo 75, paragrafo 3 |  |
| Articolo 81              | Articolo 76              |  |
| Articolo 82, paragrafo 1 | Articolo 77, paragrafo 1 |  |
| Articolo 82, paragrafo 2 | Articolo 77, paragrafo 2 |  |
| Articolo 83              | Articolo 78              |  |
| Articolo 84              | Articolo 79              |  |
| Articolo 85, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 85, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 85, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 85, paragrafo 4 |                          |  |
| Articolo 86, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 86, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 86, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 86, paragrafo 4 |                          |  |
| Articolo 87, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 87, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 87, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 88, paragrafo 1 | Articolo 80, paragrafo 1 |  |
| Articolo 88, paragrafo 2 | Articolo 80, paragrafo 2 |  |
| Articolo 89, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 89, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 89, paragrafo 3 | Articolo 82, paragrafo 2 |  |
| Articolo 89, paragrafo 4 |                          |  |
| Articolo 90, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 90, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 90, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 91, paragrafo 1 | Articolo 83, paragrafo 1 |  |
| Articolo 91, paragrafo 2 | Articolo 83, paragrafo 2 |  |
| Articolo 92, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 92, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 93              | Articolo 84              |  |
| Articolo 94, paragrafo 1 |                          |  |
| Articolo 94, paragrafo 2 |                          |  |
| Articolo 94, paragrafo 3 |                          |  |
| Articolo 94, paragrafo 4 |                          |  |
| Articolo 94, paragrafo 5 |                          |  |
| Articolo 95, paragrafo 1 | Articolo 86, paragrafo 1 |  |

|                           |                          |  |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Articolo 95, paragrafo 2  | Articolo 86, paragrafo 2 |  |
| Articolo 95, paragrafo 3  | Articolo 86, paragrafo 3 |  |
| Articolo 96               | Articolo 87              |  |
| Articolo 97               | Articolo 88              |  |
| Articolo 98, paragrafo 1  |                          |  |
| Articolo 98, paragrafo 2  |                          |  |
| Articolo 99, paragrafo 1  |                          |  |
| Articolo 99, paragrafo 2  |                          |  |
|                           |                          |  |
| Articolo 101              |                          |  |
| Articolo 102, paragrafo 1 | Articolo 94, paragrafo 1 |  |
| Articolo 102, paragrafo 2 | Articolo 94, paragrafo 1 |  |
| Articolo 102, paragrafo 3 | Articolo 94, paragrafo 2 |  |
| Articolo 103              | Articolo 95              |  |
| Articolo 104              | Articolo 96              |  |
| Allegato I                | Allegato                 |  |

---